

associazione nazionale donne geometra

[www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)



N.092010



# professione geometra & news







Cari colleghi,  
siamo da poco rientrati dalle vacanze estive e il lavoro con un'infinità di notizie che ci hanno già tolto la leggerezza data dal bel sole. **L'Associazione Americana Global Footprint Network** ([www.footprintnetwork.org](http://www.footprintnetwork.org)) ha

calcolato che dall'inizio dell'anno l'umanità ha esaurito le risorse naturali rinnovabili che la Terra è in grado di produrre in un anno: *il cibo, il legname, la possibilità di rigenerare e ripulire i suoli e le acque inquinate, l'assorbimento dei gas serra in eccesso... tutte cose* indispensabili alla nostra sopravvivenza. Per i giorni che ci separano alla fine di quest'anno vivremo quindi **"a credito"** intaccando il capitale naturale ereditato dal passato. E' come chiedere un **prestito al Pianeta** per finanziare i nostri consumi, che da una trentina d'anni sono ormai incompatibili con le risorse non infinite che la Terra può offrire. Nonostante la crisi, continuiamo però, a consumare e sprecare troppo. Se desideriamo preoccuparci davvero dei nostri figli, dobbiamo imboccare la strada della sostenibilità, abbattendo gli sprechi a partire dalla *nostra casa*.

Preoccuparsi delle future generazioni è un tema scottante: dobbiamo garantire loro una vita dignitosa, ragionando su ogni aspetto nessuno escluso.

**Paolo Crèpet**, ospite d'onore all'**Assemblea dei Presidenti dei Collegi d'Italia** ha ribadito più volte che: **"La Categoria dei Geometri, come anche le altre istituzioni devono studiare le trasformazioni, per essere capaci d'interloquire con le scuole, indirizzando i giovani a nuove iniziative per la vita. La disciplina è un aspetto fondamentale da insegnare per consentire ai giovani di essere autonomi, responsabili, realizzati e felici. La responsabilità del domani dipenderà dall'educazione che siamo capaci di impartire agli adolescenti."**

Gli importanti temi trattati all'ultima Assemblea nel mese di settembre: dalla *formazione obbligatoria, scuola, riforma della professione, ecc.*, con gli interventi dei relatori (**mons. Fabio Longoni, dott. Nicola Fiotti, geom. Bruno Razza, geom. Antonio Benvenuti**) sono stati racchiusi nello **"Speciale Assemblea"** allegato a questo Notiziario. Nello stesso ci sono i contenuti dell'intervento del **Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Fausto Savoldi** e l'importante iniziativa del **Comune di Salemi**.

Una **Categoria** deve essere attenta e puntuale a ogni trasformazione, per tradurre ogni mutamento in economia certa e felice. Lo scorso maggio il **Presidente della Banca Centrale Americana** ha dichiarato che **"l'economia deve produrre felicità"**. Sono tanti i Paesi che si stanno muovendo **"verso l'economia del Ben- Essere"**, puntando sul **Fil, l'Indice della Felicità interna lorda**, con cui oltre 20 anni fa il re del Bhutan ha deciso di registrare il progresso sociale nello Stato asiatico. La Francia per cambiare le regole del mercato è ricorsa a una Commissione speciale condotta dal **Premio Nobel** per l'economia **Amartya Sen**.

I **Geometri** hanno compreso che c'è una rivoluzione culturale, etica, sociale, economica in corso e instancabilmente lavorano e si confrontano per restare inseriti nella modernizzazione di un'era stimolante ma difficile.

La **FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA** è uno degli aspetti particolarmente curati dai vertici di Categoria; la formazione arricchisce nel personale e si riversa sul benessere della collettività.

Il **Consiglio Nazionale** ci sprona a seguire i corsi di aggiornamento che al termine assegnano **crediti formativi**, necessari per confermarsi **tecnici di qualità**. Il compito della formazione professionale è stato anche affidato alle **ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA** che nella responsabilità di tale compito si sono attivate alla realizzazione dei corsi di

aggiornamento nella miriade di settori tecnici che compongono la nostra professione. La **Nostra Associazione Professione Geometra**, non poteva naturalmente evitare di rispondere a tale appello e ha promosso il corso **"ABITARE E VIVERE" (Sindrome dell'Edificio Malato)**, presentato all'Assemblea dei Presidenti svoltasi a ROMA il 27 -28 settembre 2010 dal **dott. Nicola Fiotti** ricercatore di fama internazionale, della **Facoltà di Medicina dell'Università di Trieste**, autore di numerose pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali con un trascorso come "Assistant Professor" presso il dipartimento di Chirurgia, della **University of Nebraska Medical Center**, a Omaha (USA).

A **questo corso che sarà tenuto presso i Collegi provinciali patrocinato dall'Università di Trieste**, seguiranno:

- ✓ **"PROGETTISTA PER L'ACCESSIBILITA' E L'UTENZA AMPLIATA"** che si avvarrà della collaborazione di FIABA (fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche)
- ✓ **NOTARY ASSISTANCE** settore della nostra professione che offre buone opportunità lavorative presso o in collaborazione con i notai
- ✓ **HOME SHOPPER PROJET & HOME STAGING** due figure professionali innovative che ben si integrano con il profilo professionale del geometra promuovendolo a pieno titolo nella collaborazione con agenzie di *marketing* e *design edilizio* degli immobili posti in vendita.

La scelta degli argomenti trattati nei Corsi proposti è nata da una serie di analisi approfondite e condotte nei risvolti delle attività tecniche della nostra professione.

In un **mondo in continua evoluzione** e con la **tecnologia che avanza alla velocità della luce**, la **nostra Categoria** non può essere da meno, e, l'obiettivo che ci siamo prefissi è di portare i "colleghi" ad essere **geometri** ancora **più competitivi**, competenti, preparati, oltre che risolutivi delle problematiche sottoposte dall'*utenza* nei vari settori che spaziano *dall'edilizia alla consulenza tecnico-legale, al design alla conoscenza dei materiali ecc.*

Tutti i corsi al loro termine matureranno dei crediti formativi riconosciuti dal CNG e GL, e come già detto necessari ed obbligatori per l'esercizio della professione.

Dunque un grande impegno **ci attende e vi attende**, non possiamo permettere né permetterci di affacciarci sul mercato senza le opportune conoscenze in tutti i campi, e per i colleghi che già sono nel mondo del lavoro, l'aggiornamento nella professione, come già sapranno, consentirà loro di non temere alcuna concorrenza né da altri tecnici del settore né dagli estemporanei, che conoscono solo l'arte di arrangiarsi.


Se vuoi leggere i numeri precedenti e le tante notizie giornalieri vai al sito **[www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)** !!!!

*P.S. Dimenticavamo..., l'approfondimento questo mese è dedicato alla **certificazione energetica**, visto che gli incentivi sono in scadenza.....siete veramente in tanti ad avercelo chiesto!*

Allegato a questo numero è il **Vademecum sulla discussa Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività)** con i **documenti originali** degli ultimi chiarimenti del Ministero della Semplificazione e dell'Anci Toscana **riservato ai soli Associati**.

**Cordialità**

**Noi della Redazione "Donne Geometra"**



## ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI: VERSO UNA NUOVA SCUOLA PER L'ACCESSO ALL'ALBO-FORMAZIONE E QUALITÀ

Tutti i temi trattati nella sesta Assemblea dei Presidenti nello Speciale a cura di dell'Associazione, sono allegati al Notiziario

## MODELLO DF- RED 2010. PROROGA AL 20 OTTOBRE 2010 PER L'INVIO ON LINE



Il termine del 20 settembre 2010 per la trasmissione *on line* il modello DF-RED 2010 è stato prorogato al 20 ottobre 2010.

Pertanto tutti i modelli trasmessi entro il 20 ottobre p.v. saranno presi in carico dalla procedura e, i relativi dati saranno considerati nel calcolo della rata di pensione del mese di novembre 2010.

Nell'ipotesi in cui i dati comunicati comportino rettifiche alle detrazioni di imposta a favore in misura inferiore a quelle attualmente applicate sulla pensione, i maggiori conguagli fiscali negativi che la Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà a recuperare, saranno

rateizzati a partire dalla prima rata utile compresa la tredicesima

L'omessa presentazione della dichiarazione comporta l'obbligatoria revoca dei benefici eventualmente conteggiati nella pensione ed il recupero dell'imposta non versata dal 1 gennaio 2010

Il servizio di inoltro telematico del modello DF-RED è disponibile h. 24 sul sito [www.cassageometri.it](http://www.cassageometri.it) accedendo all'Area Riservata (<http://www.cassageometri.it/>)

I pensionati potranno avvalersi per la compilazione e l'inoltro on line del modello anche della collaborazione del Collegio di appartenenza presso il quale dovranno recarsi muniti dei dati necessari. Infine, nell'ipotesi in cui non possa essere utilizzata la modalità on line per la compilazione ed invio del modello, sarà possibile rivolgersi al numero verde 800655873 che registrerà la richiesta e provvederà ad inviare il modello cartaceo.

## MODELLO 17/2010: INVIO ON LINE FINO AL 15 OTTOBRE

Chi non ha provveduto entro il 15 settembre, può mettersi in regola inoltrando on line la dichiarazione alla Cassa entro il 15 ottobre prossimo

La sanzione prevista è pari al 2% del contributo soggettivo minimo di quest'anno (fino a un massimo di 40 euro) da versare entro la stessa data, con Mav o Carta speciale geometri. Eventuali eccedenze contributive saranno calcolate direttamente dalla procedura, che sommerà la sanzione e la maggiorazione (per ritardato versamento) del 2% del dovuto con un minimo di 20 euro. Trascorso il termine del 15 ottobre, il modello 17 potrà essere comunque inviato entro il 14 dicembre 2010 ma con sanzione di 200 euro (il 10% del contributo soggettivo minimo dell'anno) ed eventuale maggiorazione del 10% del dovuto con un minimo di 20 euro. Oltre il 14 dicembre, la dichiarazione sarà considerata omessa e la sanzione sarà pari a 600 euro (il 30% del contributo soggettivo minimo 2010) e la maggiorazione del 10% del dovuto in caso di versamento spontaneo, oppure del 15% in caso di contestazione dell'omesso versamento da parte della Cassa.



## GAZZETTA UFFICIALE – NUOVO ORDINAMENTO ISTITUTI TECNICI

E' stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 Settembre 2010](#) la direttiva 15 luglio 2010 sul nuovo ordinamento Istituti Tecnici contenente le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. (Direttiva n. 57).

**PER SCARICARE LA Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 CLICCA QUI** -

**PER SCARICARE LE Linee Guida degli Istituti Tecnici CLICCA QUI**

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA: CORSO PROFESSIONALE “ABITARE E VIVERE” SICK BUILDING SYNDROME.



Questo **CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**, presentato all'Assemblea dei Presidenti il 28 settembre scorso, nasce per sensibilizzare i geometri alla problematica della salute nelle abitazioni, fornire il rationale per gli interventi di acquisizione e mantenimento di buone condizioni di vivibilità, ad eliminare alla radice o porre rimedio a difetti delle costruzioni, nel pieno rispetto del modo di costruire consolidato nei secoli.

L'obiettivo del corso è **formare geometri esperti che**, a partire dalla concezione di un edificio, **possono evitare potenziali rischi alla salute e soprattutto in grado di offrire alla clientela una serie di soluzioni ragionate ai problemi di salute reali e potenziali dei fruitori dell'edificio**. Non ultimo, fornire al professionista una serie di consigli pratici per preservare la salubrità di una costruzione.

Formare quindi, *team* operativi di tecnici preparati, capaci di determinare i rischi di SEM (Sindrome dell'Edificio Malato) derivanti dai difetti nella progettazione, nei materiali impiegati nella costruzione, nei macchinari, nel riscaldamento, nell'acustica, oltre il controllo della qualità dell'aria, nell'igiene, salubrità, ecc.

Come per ogni argomento che unisce due discipline diverse, lo studio del legame tra ambiente abitativo e salute richiede alcune conoscenze preliminari da parte dei geometri su argomenti prettamente epidemiologici, statistici e medici. Queste saranno fornite durante il corso in modo semplice e attraente, ma utile alla comprensione delle malattie. Per ogni argomento saranno poi approfonditi i rischi dell'esposizione, le conseguenze, le strategie e le soluzioni tecniche attualmente disponibili per risolvere il problema. Il **geometra** capace di affrontare e risolvere i problemi derivanti dalla SEM, sia in fase di progettazione che di ristrutturazione, è in grado non solo di "curare" ogni esigenza della committenza, ma anche di contribuire a un significativo aumento della produttività all'interno delle strutture, ad un miglioramento della qualità di vita, alla riduzione dell'assenteismo lavorativo, alla diminuzione di patologie generate dall'edificio malato, ecc. I geometri possono svolgere un ruolo nuovo e importante di "*medici della prevenzione*", di grande utilità per l'economia, la salute e, in definitiva, per la civiltà. Il corso, articolato in 6 ore di aula, si avvale della docenza del **dott. Nicola Fiotti**, ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, autore di numerosissime pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, con esperienze di ricerca anche negli Stati Uniti, oltre ad altri docenti, formati tra esperti geometri. E' prevista una verifica finale obbligatoria.

**Il corso si avvale del Patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste.** Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato e i nomi dei corsisti, saranno inseriti in un Albo speciale, trasmesso agli Enti competenti.

### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE:**

La quota di partecipazione al corso professionale, comprensivo del materiale didattico, è di Euro 200,00 IVA compresa

### **CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI:**

Per coloro che risultano iscritti all'Associazione Nazionale Donne Geometra o intendono iscriversi versando la quota annuale di euro 20,00, il Costo del corso professionale, sarà scontato del 50%, fissato quindi in Euro 100,00 IVA compresa  
CREDITI FORMATIVI : 7 con attestato dell'Università.

Per informazioni, relative al corso "Abitare e Vivere - SICK BUILDING SYNDROME", rivolgersi alla segreteria del corso chiamando il numero 338.2880602 oppure inviare una e.mail a [corsi@donnegeometra.it](mailto:corsi@donnegeometra.it)





## LE PLANIMETRIE SI CONSULTANO ON LINE. L'AGENZIA DEL TERRITORIO DISCIPLINA LE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI ABILITATI



Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16/09/2010, Prot. n.47477 sono state definite le modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano e dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti concernenti beni immobili. Il provvedimento si applica in riferimento alle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane, eccetto quelle relative ad immobili censiti nelle categorie:

- B/3, prigioni e riformatori;
- D/5, istituti di credito, cambio ed assicurazione;
- E/5, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

Non sono inoltre utilizzabili planimetrie:

- di immobili che, anche se non appartenenti alle elencate categorie catastali, hanno la medesima destinazione d'uso;
- relative ad obiettivi sensibili per la sicurezza dello Stato;
- dichiarate non conformi, in quanto non redatte sulla base delle regole catastali.

La consultazione telematica delle planimetrie avviene previa sottoscrizione con firma digitale di apposita richiesta attraverso l'accesso al Sistema Telematico dell'Agenzia del Territorio (SISTER). Il soggetto richiedente dichiara di essere:

- professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da uno dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, nonché dall'autorità giudiziaria. Il soggetto richiedente è tenuto a conservare detto incarico professionale, in originale, per un periodo di 5 anni;
- notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l'immobile.

La data di attivazione del servizio sarà stabilita con comunicato del Direttore, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio. Per scaricare il Provvedimento [CLICCA QUI](#)

## ELENCO FABBRICATI NON DICHIARATI

Sulla G.U. n. 228 del 29/09/2010 è stato pubblicato un Comunicato dell'Agenzia del Territorio recante l'elenco dei comuni in cui è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto, in attuazione dell'art. 2, comma 36, della L. 286/2006. I fabbricati interessati dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro 7 mesi dalla pubblicazione del comunicato in oggetto, e dunque entro il **29/04/2011**. Trascorso inutilmente tale termine, l'Agenzia del Territorio provvederà d'ufficio all'accatastamento, con oneri a carico del soggetto inadempiente. A tal proposito si veda: Oneri redazione d'ufficio atti aggiornamento catastale. Tutti gli elenchi dei comuni interessati ed ulteriori riferimenti di specie sono presenti sul sito dell'Agenzia del Territorio al seguente link: [Fabbricati non dichiarati](#).

Si ricorda che il termine per accatastare i fabbricati interessati dai precedenti elenchi, pubblicati prima del 31/12/2009 è stato prorogato al 31/12/2010 dall'art. 19, comma 8 della L. 122/2010. Sul sito Internet dell'Agenzia sono inoltre disponibili gli elenchi dei comuni interessati da fabbricati ex-rurali, anche questi soggetti ad iscrizione al catasto urbano, al seguente link: [Fabbricati ex-rurali](#). [CLICCA QUI](#)

## SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) :I PRIMI CHIARIMENTI DEL GOVERNO

L'argomento è trattato nello SPECIALE VADEMECUM redatto dall'Associazione e riservato ai SOLI ASSOCIATI

### DOPPIA PROROGA PER IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

L'avvio del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) è stato posticipato al 1° gennaio 2011. Ci sarà, infatti, tempo fino al 30 novembre 2010 per terminare la distribuzione alle imprese delle chiavette Usb per l'invio dei dati ambientali, nonché per completare l'installazione delle scatole nere (c.d. "black box") sui mezzi che trasportano rifiuti. Inoltre, durerà fino al 31 dicembre 2010 la fase del doppio binario, quella in cui le aziende, da un lato, utilizzeranno le nuove trasmissioni on line, e, dall'altro, continueranno a compilare i documenti cartacei sui rifiuti (registri e formulari), come stabilito dagli artt.190 e 193 del D.Lgs. n.192/06. Per tutti i soggetti che sono già in possesso dei dispositivi elettronici (chiavette Usb, apparecchiature di monitoraggio per discariche e inceneritori e per i trasportatori, black box), dall'inizio di ottobre è iniziata la fase sperimentale del nuovo sistema che può essere utilizzato insieme alle tradizionali modalità di tenuta delle scritture ambientali (registri e formulari) riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti. Un'informativa di approfondimento sul tema è stata pubblicata sulla Circolare mensile n.8/10 a pag.23. **(Ministero dell'ambiente, Decreto 28/09/2010, G.U. n.230 del 01/10/10)**

### REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI

Il Capo dello Stato, con D.P.R. 5 Ottobre 2010, ha emanato il Regolamento attuativo del codice dei contratti, previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Successivamente alla firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il provvedimento è stato restituito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che avverrà dopo il visto della Corte dei Conti.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento saranno abrogati, alcuni provvedimenti previgenti tra i quali:

- gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Il nuovo regolamento è costituito da 359 articoli suddivisi nelle seguenti 7 parti e da 9 allegati:

In tutti gli articoli del nuovo Regolamento, al di sotto del numero dell'articolo stesso è riportato il riferimento alla legislazione previgente e **(D.P.R. n. 554/1999, il D.M. 145/2000 ed il D.M. n. 34/2000)**

#### Le principali novità del nuovo testo

giungono al via le norme sulla validazione dei progetti, affidabile con gara anche a soggetti esterni, ma con regime di favore per le stazioni appaltanti;

- sarà possibile inserire una soglia per i ribassi nelle gare di progettazione con una nuova formulazione per limitare le offerte anomale;
- vengono ridotti del 50% i requisiti per accedere alle gare di progettazione;



- con lo stralcio dell'allegato A1, viene rinviata la disciplina delle opere superspecialistiche;
- negli appalti integrati sarà sempre obbligatoria, come nelle concessioni, la qualificazione SOA per progettazione e costruzione;
- le norme relative alle sanzioni per le SOA e per le imprese che dichiarano il falso entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale e non dopo sei mesi.

Con l'emanazione del nuovo Regolamento giunge a conclusione il processo di modifica della legislazione sulle opere pubbliche iniziato con la pubblicazione del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006). Ma forse non si tratterà di conclusione perché sembra che la pubblicazione del nuovo Regolamento sarà, ancora una volta, un punto di partenza sia per innescare un procedimento di semplificazione normativa auspicato da tutti coloro che vogliono un settore delle opere pubbliche trasparente sia perché giungono voci di dissenso tra i professionisti che hanno già mostrato il loro disappunto sul problema legato alla determinazione dell'importo da porre a base d'asta nelle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e sulla discrezionalità per le pubbliche amministrazioni nell'affidamento delle gare al di sotto dei 100.000 Euro.

## NUOVE REGOLE PER LA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Con la Legge n.136 del 13 agosto scorso, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie", sono state introdotte all'articolo 3 importanti e complicate disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica.

Tali disposizioni, come chiarito dal Ministero degli Interni nella circolare n.13001/118/Gab del 9 settembre scorso rivolta a tutti i Prefetti, si applicano ai soli contratti stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010. Restano pertanto escluse dalle nuove disposizioni le operazioni che riguardano i contratti stipulati in data precedente.

Lo scorso 21 settembre l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) con la circolare n.25 ha fornito le prime indicazioni in merito alla concreta applicazione dei nuovi obblighi. L'estrema complessità applicativa delle nuove disposizioni ha portato molte associazioni di categoria a chiederne a gran voce una sospensione ed, inoltre, sono in corso di predisposizione da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici le Linee Guida necessarie all'applicazione della nuova disciplina. In attesa delle definitive indicazioni operative volte a soddisfare i numerosi dubbi emersi in sede di prima lettura delle citate disposizioni, ad oggi peraltro già in vigore, forniamo un riepilogo delle principali novità contenute nell'articolo 3 della L. n.136/10.

### Tracciabilità dei flussi finanziari

Il primo comma del citato art.3 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

**Tutti i movimenti finanziari riguardanti i lavori, i servizi e le forniture pubblici, quindi:**

devono essere registrati sui conti correnti dedicati;


devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

I pagamenti effettuati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato mentre i pagamenti eseguiti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali o di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero ancora quelli riguardanti il pagamento di tributi, possono essere effettuati anche con strumenti differenti dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Nel caso di spese giornaliere di importo inferiore o uguale ad €500

possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, restando fermo

Comma 2 e  
3



Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare per ciascuna transazione eseguita il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.




I soggetti economici (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti, concessionari di finanziamenti pubblici) provvedono a comunicare alla stazione appaltante sia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (entro 7 giorni dalla loro accensione), sia le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti.

**Contratti**

Il comma 8 dell'art.3 prevede che, nei contratti sottoscritti dalla stazione appaltante con gli appaltatori sia presente, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, il contratto deve contenere anche la clausola risolutiva espressa necessaria nei casi in cui le transazioni risultano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane; in tal caso, i soggetti economici possono procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. La stazione appaltante provvede altresì a verificare che, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, sia presente la predetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Sanzioni**

Particolarmente pesanti sono le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento. L'inadempimento degli obblighi previsti, infatti, comporta l'applicazione di una serie di sanzioni previste dall'art.6, tra cui si segnalano in particolare:



Per scaricare la nota del Ministero del 7 settembre 2010 [CLICCA QUI](#)

## SICUREZZA SUL LAVORO, COORDINATORE SEMPRE OBBLIGATORIO NEI CANTIERI CON PIÙ IMPRESE

La nomina del coordinatore per la sicurezza, che rediga un apposito piano, è obbligatorio quando in un cantiere sono presenti più imprese, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto il permesso di costruire. Lo ha affermato la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza del 7 ottobre scorso ha chiarito i dubbi del Tribunale di Bolzano su alcune deroghe alle norme comunitarie operate dalla legge italiana.

La Corte europea ha quindi bocciato la deroga introdotta dalla normativa italiana, che prevede la nomina del coordinatore solo se i lavori sono soggetti al permesso di costruire. Il Decreto Legislativo 494/1996, successivamente abrogato dal d.lgs. 81/2008, nel recepire la direttiva 92/57/CEE, non ha infatti previsto il coordinatore per la sicurezza nei lavori privati svolti da più imprese ma soggetti ad altri titoli abilitativi, come Dia o comunicazione di inizio lavori. La Corte europea ha invece chiarito che in base alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, quando sono presenti più imprese il committente o il responsabile dei lavori deve sempre designare uno o più coordinatori per la sicurezza e la salute. Gli stati membri, dopo una consultazione con le parti sociali, possono derogare a questa previsione tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari o per i quali è richiesta una notifica preliminare. L'elemento che consente di valutare il grado di pericolosità dei lavori non può però essere il titolo abilitativo richiesto. Non è infatti detto che un lavoro soggetto alla richiesta di permesso di costruire sia più rischioso di uno per il quale è sufficiente la Denuncia di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori.

Per approfondire [CLICCA QUI](#)



## NUOVA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Disponibile on line il testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

In particolare, [il testo coordinato nella versione datata settembre 2010](#), è aggiornato con le note introdotte per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n.196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010. **Note alla versione "settembre 2010"**

Inserite le integrazioni normative previste dall'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli artt. 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli artt. 20 comma 3 e 26 comma 8.

In questa versione:

- è stato corretto l'all.3A: eliminata la firma del datore di lavoro nella "Cartella sanitaria e di rischio";
- sono state inserite delle note personali alla "Conservazione della cartella sanitaria e di rischio" di cui all'all. 3A.

Per scaricare il testo del provvedimento [CLICCA QUI](#)

## PONTEGGI, NUOVI CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Con la Circolare n. 29/2010 il Ministero del Lavoro ha fornito risposte a numerosi quesiti sull'impiego di ponteggi metallici fissi.

I quesiti che hanno trovato risposta nel documento del ministero sono inerenti l'autorizzazione alla costruzione e all'uso dei ponteggi (art. 131 T.U.S.), l'impiego di ponteggi come mezzi di protezione collettiva, gli apparecchi di sollevamento materiali montati su un ponteggio, le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio, gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, etc.

Per quanto riguarda l'autorizzazione ministeriale, il ministero ha chiarito che spetta al titolare della licenza stessa, e non all'impresa utilizzatrice, l'obbligo di richiederne il rinnovo al termine della validità decennale. L'impresa utilizzatrice, pertanto, può continuare ad utilizzare i ponteggi anche dopo il termine della validità di dieci anni della licenza.



Il Ministero chiarisce, inoltre, che è possibile l'impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione.

In presenza di un apparecchio di sollevamento, inoltre, i montanti su cui sono applicati direttamente gli elevatori devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.

Per l'allestimento degli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti dei ponteggi, precisa la circolare, non è previsto l'obbligo di un materiale specifico (ad es. tavole in legno come ipotizzato nel quesito) per realizzare la ripartizione, ma gli elementi utilizzati devono comunque presentare "dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere e alla consistenza dei piani di posa, in modo da non superarne la resistenza unitaria".

Per scaricare il testo della Circolare del Ministero del Lavoro [CLICCA QUI](#)

## MODALITÀ DI TENUTA E VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI –OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Nell'apposita sezione FAQ del proprio sito internet il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni sulla modalità di tenuta e vidimazione del Registro infortuni. Il registro infortuni deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell'organo di vigilanza, sul luogo di lavoro. Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale. Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall'A.S.L. territorialmente competente.

Per scaricare la risposta integrale al quesito del Ministero del Lavoro [CLICCA QUI](#)

## MINISTERO DEL LAVORO NUOVI CHIARIMENTI SUI COSTI DELLA SICUREZZA

Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un nuovo quesito sul tema dei costi della sicurezza posto dall'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Il quesito riguarda i "baraccamenti" di cantiere, in altre parole "... gabinetti; locali per lavarsi, spogliatoi., refettori locali di ricovero e di riposo, apprestamenti generalmente realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati. Si chiedeva, in particolare, se tra i costi della sicurezza, possano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale degli apprestamenti citati, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni. Nella risposta al quesito il Ministero richiamando il punto 4.3.3 dell'All. XV al D.Lgs. 81/2008 "Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento" chiarisce che le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" sono ricomprese tra i costi della sicurezza.

Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento e di pulizia, essendo necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.

Per scaricare il testo integrale della nota del Ministero [CLICCA QUI](#)

**SICUREZZA: DUE IMPORTANTI PUBBLICAZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL**

## LAVORO DI MODENA

La direzione provinciale del lavoro di Modena ha diffuso, attraverso il proprio sito internet, una pubblicazione che affronta tutti gli aspetti e le problematiche connesse all'orario di lavoro, dal titolo "L' orario di lavoro: orario normale e orario massimo di lavoro".

La pubblicazione si compone di ben 117 pagine e si articola in 5 capitoli:

- Evoluzione storica: la disciplina dell'orario di lavoro.
- La durata della prestazione di lavoro. La durata dell'orario giornaliero.
- Il D. Lgs. n. 213/2004.
- La sicurezza del lavoro.
- Conclusioni.

**Per scaricare il documento della DPL Modena [CLICCA QUI](#)**

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha predisposto anche un documento riepilogativo delle possibili violazioni alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 riscontrabili nei cantieri edili e delle relative sanzioni, eventualmente applicabili dagli ispettori del lavoro alle aziende edili, ai committenti, ai coordinatori, ai preposti, etc. In relazione ai vari adempimenti richiesti nell'ambito dei cantieri, il documento riporta le violazioni previste dalla normativa per le macchine e le attrezzature (gru, ponteggi, etc.), gli impianti, i piani di sicurezza, etc. e le relative sanzioni amministrative o penali con l'indicazione delle disposizioni di riferimento.

**Per scaricare l'approfondimento della D.P.L. di Modena [CLICCA QUI](#)**

## CONTROLLI SUI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Con Comunicato n. 62 del 20/09/2010, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) fornisce alcune precisazioni in merito all'obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) dall'art. 40, comma 3, del D. Leg.vo 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) e dei conseguenti oneri, di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati, nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi.

**Per consultare il testo del comunicato 62/2010 [CLICCA QUI](#)**

## IL MANUALE PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ DI EDIFICI ESISTENTI

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 70 del 06/08/2010 è stata pubblicata la D.G.R. 26/07/2010, n. 1168, recante "Linee di indirizzo per la stesura della relazione tecnica per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti ai sensi del DM 14 gennaio 2008 e della circolare n. 617/2009". Il documento contiene un manuale per la stesura della relazione tecnica per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti ed una griglia finale di valutazione. Il Manuale ha l'obiettivo di guidare ad una corretta esecuzione delle suddette verifiche, attraverso una serie di indicazioni, suggerimenti e rimandi alla normativa di riferimento, costituita dal D.M. 14/01/2008 e dalla Circolare 617/2009, in modo da costituire un supporto sia per il progettista che per il funzionario preposto al controllo. Il manuale è composto da 40 pagine strutturate nei seguenti capitoli:

1. Documentazione esistente
2. Conoscenza del manufatto
3. Indagini in situ
4. Valutazione della sicurezza
5. Vita Nominale, Classi d'Uso e Periodo di Riferimento
6. Azioni sulla costruzione
7. Criteri generali di valutazione della vulnerabilità per azioni sismiche
8. Aspetti ulteriori per la Valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato
9. Modulazione della struttura

10. Input di calcolo
11. Metodi di analisi e criteri di ammissibilità
12. Output di calcolo
13. Verifiche di vulnerabilità

Per scaricare il manuale per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti [CLICCA QUI](#)

## UMBRIA, PRIMA REGIONE AD AVERE LE MAPPE DI PERICOLOSITÀ SISMICA



il Servizio geologico e sismico dell'Umbria ha presentato 276 carte geologiche e 276 carte di pericolosità sismica locale della regione, effettuate raccogliendo centinaia di migliaia di dati. Lo studio consentirà l'individuazione di zone soggette a deformazioni, frane e amplificazione dei fenomeni sismici

Nei fatti si tratta della prima regione italiana che ha realizzato una cartografia geologica relativa alla pericolosità sismica locale su scala 1:10.000 di tutto il territorio regionale, mentre sono solo altre tre (Emilia Romagna, Marche e Toscana), oltre all'Umbria, le Regioni che hanno effettuato la mappatura geologica (a scala 1:10.000)

dell'intero territorio. Le cartografie di pericolosità sismica hanno permesso l'individuazione delle zone soggette a deformazioni, come le frane, e di quelle, dove si potrebbero verificare amplificazioni dei fenomeni sismici di circa il 50 per cento del territorio regionale. Elaborati, è rilevato, di particolare importanza soprattutto per i Comuni, che devono pianificare l'utilizzo del territorio. In una regione come l'Umbria, in cui tutti i Comuni sono classificati in tre livelli di rischio sismico (23 in quello "basso", 51 nel "medio" e 18 "alto"), le cartografie eseguite permetteranno un uso sempre più consapevole del territorio e del suo patrimonio storico.

## DAL 1° NOVEMBRE CIG OBBLIGATORIO

Con un Comunicato del 1° ottobre scorso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha precisato che a decorrere dall'1 novembre 2010 le Stazioni Appaltanti che richiedono la pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale devono indicare obbligatoriamente il codice CIG (codice identificativo gara) rilasciato dall'Autorità.

Pertanto, da tale data, il formulario di richiesta di inserzione sulla GURI sarà modificato con l'indicazione del CIG o della causa di esclusione dall'obbligo di richiesta del medesimo (nei casi individuati con delibera dell'Autorità).

Con una nota dello scorso 7 settembre l'Autorità aveva comunicato che a decorrere dal 15 ottobre 2010 le operazioni connesse al rilascio del codice CIG a mezzo del SIMOG saranno consentite esclusivamente al Responsabile del Procedimento (art. 10 commi 1 e 9 D.Lgs. 163/2006).

Per scaricare il comunicato dell'Autorità di Vigilanza [CLICCA QUI](#)

## GEOTECNICA: IL LIBRO DELLA DELFT UNIVERSITY AGGIORNATO AD AGOSTO 2010

È disponibile on line il libro "Soil Mechanics" del Prof. Arnold Verruijt della Delft University of Technology, aggiornato ad agosto 2010. Questo libro è alla base del corso di Soil Mechanics tenuto, presso la Delft University of Technology, dal Prof. Verruijt per gli studenti di ingegneria civile. Il testo contiene un' introduzione ai principi e ai metodi fondamentali della geotecnica per l'analisi delle sollecitazioni, delle deformazioni e della stabilità. Sono anche illustrati i principali metodi per la caratterizzazione geotecnica in laboratorio e in situ. Il testo si compone di ben 333 pagine suddivise in 49 capitoli e 3 appendici.

Per scaricare il testo "Soil Mechanics" [CLICCA QUI](#)

## ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE: INDICAZIONI PRATICHE

Fare eseguire un accertamento tecnico prima dell'instaurazione di un procedimento contenzioso ordinario può essere utile per due ordini di motivi:

- a) consentire l'acquisizione di una prova che altrimenti rischierebbe, per vari motivi, d'andare perduta;
- b) valutare ed accertare lo stato dei fatti al fine di comporre bonariamente la controversia ed evitare una causa.

Entrambe le evenienze sono regolamentate dal codice di procedura civile all'art. 696 ( *Accertamento tecnico preventivo*) e art. 696 – bis ( *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*).

Per chiarezza riportiamo il testo degli articoli.

### **Art. 696 c.p.c. (Accertamento tecnico preventivo)**

*“ Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.*

*L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi al l'oggetto della verifica.*

*Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.”*

### **Art. 696 – bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)**

*“ L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.*

*Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.*

*Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale*

*Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.*

*Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.*

*Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.”*


Le norme hanno sicura applicazione in ambito condominiale. La prima può essere decisa dall'amministratore, autonomamente, tutte quelle volte in cui la causa rientra tra quelli di sua competenza.

Per il procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., invece, è sempre consigliabile, vista la finalità, la preventiva autorizzazione assembleare.

Nel caso di procedimenti per valore inferiore ad € 516,46, quindi di competenza del giudice di pace, l'amministratore potrà agire in giudizio senza l'ausilio di un patrocinatore legale. In tutti gli altri casi l'assistenza legale è obbligatoria. Se il mandatario dei condomini è anche avvocato potrà, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stare in giudizio personalmente sempre e comunque. L'atto è un ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente (il giudice di pace o il tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile) e da notificarsi alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nei termini in esso stabiliti.

I costi, oltre a quelli dell'onorario per il procuratore legale (si consiglia un accordo preventivo), sono quelli classici per l'instaurazione di una causa (quindi proporzionati al valore della controversia ma ridotti della metà) più una marca da bollo di € 8,00 a titolo di anticipazioni forfettarie e quelli successivi per le copie da notificare alla controparte e per i costi della summenzionata notifica.

## IL MURO DI CONFINE E LE QUESTIONI RELATIVE ALLA SUA COMUNIONE. COMUNIONE IN FORZA DI LEGGE E COMUNIONE VOLONTARIA



Il proprietario di un fondo può chiuderlo in qualsiasi momento (art. 841 c.c.). Ciò vuol dire, ad esempio, che se Tizio è proprietario di un terreno, egli potrà decidere d'innalzare un muro di confine con il solo limite del divieto di compiere atti emulativi (ossia atti che abbiano l'unico scopo di recar danno ai proprietari dei fondi vicini, art. 833 c.c.) e del rispetto delle norme di natura edilizia (eventuali autorizzazioni amministrative, ecc.). **L'innalzamento del muro** potrà essere fatto sul confine o in prossimità di esso. In entrambi i casi il confinante ha diritto di chiedere la comunione del manufatto. Qualora non dovesse giungersi ad un accordo quest'ultimo

soggetto potrà decidere di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la comunione forzosa.

**Nel caso di muro sul confine** la norma di riferimento è l'art. 874 c.c. che recita: *“ Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino”*.

Possibile, sebbene entro determinati limiti e condizioni, **richiedere anche la comunione del muro** che non è sul confine.

Ai sensi dell'art. 875, infatti:

*“ Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.*

*Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta”*.

Vi sono, infine, dei casi in cui non è necessario chiedere la comunione, anche forzosa, del muro di confine poiché lo stesso si presume tale.

L'art. 880 c.c. specifica che

*“ Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi”*.

Tutte le vicende relative alla proprietà dei muri, in quanto incidenti su diritti reali su beni immobili debbono essere debitamente trascritte presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari.

## RILASCIO DI COPIE DI SENTENZE ANCHE A TERZI NON IN CAUSA

Il diritto al rilascio di copia di sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie va riconosciuto anche a quei soggetti che non sono stati parte in causa.

Le richieste devono tuttavia riferirsi a sentenze specifiche, determinate con riguardo al numero, alla sezione presso la quale risultano depositate e/o all'anno della pronuncia. Non sono quindi ammissibili richieste generiche, relative a sentenze non identificate o individuate soltanto con riguardo a determinati settori o problematiche dell'ordinamento tributario. (Ministero Economia e Finanze, circolare n. 9/2010 del 05/10/2010)



### ROMA METTE AL BANDO L'AMIANTO

Legambiente Lazio, Provincia di Roma e AzzeroCO2 hanno dato il via al programma "Roma Provincia Eternit Free" con un



accordo che impegna a censire tutte le coperture e i tetti eternit di capannoni industriali e case agricole presenti sul territorio e sostituirle a breve e gratuitamente, con 200 tetti fotovoltaici, dotati di una potenza pari a 20 mega watt. Il censimento dell'amianto ancora in circolazione, seguito da bonifica, è una priorità assoluta considerata la strage silenziosa di cui è responsabile questa micidiale sostanza: secondo i dati del Rapporto 2008 del Dipartimento epidemiologia della Asl RmE, infatti, vi sono stati almeno 352 casi di tumore per esposizione all'amianto dal 2001 al 2008.

Per incentivare la riuscita di questo progetto, Legambiente Lazio ha istituito un numero dedicato, **06/85358051** e un indirizzo di posta elettronica, **posta@legambientelazio.it**, per tutti gli enti pubblici, le imprese, gli agricoltori o semplici cittadini che vogliono ricevere informazioni sulle modalità per aderire alla campagna.

### AMIANTO NELLE COSTRUZIONI: RISCHIO DA ESPOSIZIONE, TIPOLOGIA DI INTERVENTI E NORMATIVA APPLICABILE

In greco la parola amianto significa immacolato e incorruttibile e asbesto significa perpetuo e inestinguibile. L'amianto, chiamato perciò anche asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. La struttura fibrosa attribuisce all'amianto particolari caratteristiche:

- resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura (termica e meccanica)
- è facilmente filabile e può essere tessuto
- è dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti
- si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC)

Tali caratteristiche spiegano il largo utilizzo che è stato fatto del materiale in campo edile. L'amianto, tuttavia, è una sostanza cancerogena; la Legge n. 257 del 27/3/1992, per questa ragione, ha vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto. La Legge ha impedito qualsiasi ulteriore diffusione e aumento di prodotti contenenti amianto sul territorio nazionale, non prevedendo alcun obbligo di rimozione dagli edifici di materiali contenenti amianto. L'amianto rappresenta un pericolo per la salute solo quando esiste la possibilità che le fibre (costituenti la polvere) siano inalate. La presenza di amianto in un edificio, pertanto, non presenta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti; se il materiale contenente amianto è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.

#### Documentazione dalla Regione Campania

Sul sito della Regione Campania sono disponibili alcuni documenti che illustrano normativa di riferimento, storia, tipologie di intervento possibili in presenza di amianto e protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. Tutti i documenti sono aggiornati alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 con le modifiche del D.Lgs.106/2009.

Per scaricare la documentazione sull'amianto [CLICCA QUI](#)

#### Le indicazioni di SUVA

SUVA(il più grande assicuratore svizzero per gli infortuni sul lavoro). ha realizzato una interessante pubblicazione dal titolo "Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente". Il documento illustra prodotti e manufatti nei quali può nascondersi l'amianto, come intervenire correttamente e quando è il caso di rivolgersi ad uno specialista.

Per scaricare la pubblicazione SUVA sull'amianto nelle costruzioni [CLICCA QUI](#)

## DA ENEA UN NUOVO SOFTWARE PER MISURARE L'EFFICIENZA ENERGETICA.

Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha lanciato una nuova piattaforma software utilizzabile sia per applicazioni professionali che per scopi didattici. Winshelter (Windows and shading energy lighting and thermal evaluation routine) è uno strumento dedicato a tutte le figure coinvolte nel processo di miglioramento dell'efficienza energetica e nella certificazione energetica degli edifici: progettisti, tecnici, imprese, piccoli operatori di settore – come ditte di infissi, serramenti e schermature - e della formazione.

Scaricabile in modo gratuito dal sito [ww.pit.enea.it](http://ww.pit.enea.it), Winshelter calcola - secondo l'attuale quadro normativo di riferimento nazionale ed europeo - le proprietà ottiche e solari di sistemi trasparenti con accoppiati sistemi schermanti, la trasmittanza solare e luminosa e le proprietà ottiche e solari del solo sistema trasparente, oltre a consentire il calcolo della trasmittanza termica del serramento completo più eventuale chiusura esterna.

Il software è stato sviluppato nell'ambito dell'accordo di programma Enea-Ministero dello Sviluppo economico, Ricerca di sistema nel settore elettrico (Rse), e, nello specifico, nel tema "Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto, in particolare nella stagione estiva e per uso terziario e abitativo e loro razionalizzazione. Interazione condizionamento e illuminazione". <http://www.pit.enea.it>



## NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA



La nuova delibera della Giunta regionale, in vigore da ottobre 2010, determina alcuni importanti cambiamenti in fatto di prestazione e certificazione energetica, sia per edifici privati che pubblici. Per gli edifici pubblici vengono introdotti livelli di prestazione energetica più severi del 10% rispetto agli standard in vigore.

La delibera poi introduce una nuova definizione di energia da fonti rinnovabili sulla base della Direttiva 28/2009/CE (con la possibilità quindi di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiorna i requisiti per quanto riguarda l'obbligo di installazione di **impianti da fonti energetiche rinnovabili**. Per gli impianti alimentati da biomasse vengono fissati requisiti minimi di efficienza del generatore ed è previsto l'obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell'involucro edilizio.

Viene introdotta una specifica **classificazione dell'immobile** in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva, e una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto "cruscotto") in aggiunta alla classe energetica. Vengono specificati i casi in cui la certificazione energetica non è obbligatoria, e definite le modalità di svolgimento della procedura di certificazione: è previsto l'obbligo per le nuove costruzioni di nomina del certificatore prima dell'inizio dei lavori, e dell'esecuzione di verifiche e controlli in corso d'opera. In Emilia-Romagna non è prevista la procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, contemplata al punto 9 delle Linee Guida nazionali sulla certificazione energetica.

Per gli edifici di nuova costruzione è fatto obbligo di apposizione della **targa energetica**, il cui modello verrà definito con un apposito atto in via di predisposizione.

Non è più richiesta la verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione per i seguenti edifici: edifici di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti, la ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m<sup>2</sup>, ampliamento di edifici con volume superiore al 20% di quello dell'edificio esistente; mentre è richiesto l'obbligo di rispettare i livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe, invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell'edificio. La verifica del rendimento medio stagionale è invece ancora richiesta in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti e di sostituzione di generatori di calore.

## QUALITÀ DELL'ARIA: IN VIGORE UN NUOVO DECRETO



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre la norma che disciplina l'intera materia nei Paesi Ue. In attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE, il provvedimento interviene a fissare valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.

Il decreto legislativo modifica la normativa preesistente, realizzando un quadro normativo unitario e aggiornato alla luce dello sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario e delle esperienze maturate. Oltre a favorire una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi principali sono rivolti a una razionalizzazione delle attività

di valutazione e di gestione della qualità dell'aria - secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità - e a una responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti sulla base di una precisa suddivisione delle competenze. L'intero territorio nazionale è diviso in zone e agglomerati da classificare e da riesaminare almeno ogni 5 anni ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, condotta utilizzando le stazioni di misurazione. Alla suddivisione in aree provvedono le Regioni e le Province autonome o, su delega, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I piani e le misure da attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento devono agire sulle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree. Le funzioni amministrative relative alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome e agli Enti locali. È prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali, sulla base dei lavori di un comitato da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora risulti da un'apposita istruttoria che tutte le possibili misure individuabili dalle Regioni non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui non hanno competenza amministrativa e legislativa.

## INNOVABILI: LE LINEE-GUIDA DEL GOVERNO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre è stato pubblicato il Decreto Ministeriale con "Le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Il decreto, in vigore dallo scorso 2 ottobre e le Regioni, a cui è affidata l'istruttoria di autorizzazione, dovranno poi recepirle entro i successivi 90 giorni. Il documento ricorda nella premessa che l'obiettivo è quello di raggiungere entro il 2020 il 17 per cento del consumo finale di energia attraverso le energie alternative.



Sono 19 in tutto gli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico prefigurato nelle linee guida sulle rinnovabili. Tra questi rientrano, nello specifico,

l'Aia (l'autorizzazione ambientale integrata), l'autorizzazione paesaggistica, la Via (valutazione dell'impatto ambientale) statale o regionale, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area, protetta, il permesso di costruire del Comune interessato, il parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, il nulla osta delle Forze Armate per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare, il nulla osta idrogeologico, quello sismico e per la sicurezza del volo (da parte di Enac ed Enav).

E ancora: il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico, l'autorizzazione al taglio degli alberi, la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore, il nulla osta dell'ispettorato del ministero delle Comunicazioni (oggi Mse), l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade, l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente e il nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie.

L'autorizzazione unica, in ogni caso, non può essere "subordinata né prevedere" misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. Ma può prevedere l'individuazione di misure, "a carattere non meramente patrimoniale" (quindi

anche ambientali o territoriali, recita il testo del provvedimento), a favore dei Comuni da utilizzare per interventi di miglioramento ambientale “correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto”, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di impianti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Infine sono previste norme specifiche per quanto riguarda gli impianti eolici industriali soggetti ad autorizzazione unica che riguardano innanzitutto l’impatto visivo sul territorio. Il provvedimento stabilisce che le analisi sul territorio dovranno essere effettuate attraverso una “attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio”. Per scaricare le linee guida [CLICCA QUI](#)

## CUMULABILITÀ INCENTIVI FONTI RINNOVABILI



Il GSE, Gestore Servizi Energetici, ha fornito sul proprio sito Internet chiarimenti in risposta a numerose richieste da parte degli operatori in merito alla cumulabilità delle agevolazioni fiscali, quali quelle previste dalla L. 102/2009, cosiddetta *Tremonti ter*, con gli incentivi (certificati verdi e tariffa onnicomprensiva) riconosciuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dopo il 30/06/2009.

A valle di una verifica condotta con il Ministero dello Sviluppo Economico, il GSE precisa che non è possibile cumulare le agevolazioni fiscali e gli incentivi suddetti, in quanto la detassazione prevista dalla *Tremonti ter* configura un risparmio di spesa e costituisce di per sé un contributo pubblico incompatibile, in quanto tale, con gli incentivi previsti per la produzione da fonti rinnovabili dalla L. 244/2007 (Finanziaria

2008). L'art. 2, comma 152 della citata Finanziaria, come modificato dalla L. 99/2009, prevede infatti per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 30/06/2009 (termine non prorogabile) l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 della L. 244/2007 a condizione che non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31/12/2007.

Sempre ai sensi dell'art. 2, comma 152, della L. 244/2007, certificati verdi e tariffa onnicomprensiva sono invece cumulabili, nel limite del 40% dell'investimento, con contributi pubblici, incluse le agevolazioni fiscali suddette, per gli impianti a biomasse di filiera (certificati verdi – D.M. 18/12/2008) e per impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole (tariffa onnicomprensiva – L. 99/2009).

## SI AVVICINA LA SCADENZA DEL TERMINE PER POTERE RIVALUTARE I TERRENI E LE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE IN BORSA



**Entro il 2 novembre 2010** (poiché il 31 ottobre è domenica ed il 01 novembre è festa) scade il termine per rivalutare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e le partecipazioni (titoli, quote e diritti) non negoziate in mercati regolamentati.

L'ambito soggettivo della rivalutazione riguarda le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali e produce effetti sulle plusvalenze soggette ad imposizione per redditi diversi, come prevede l'articolo 67 del Tuir. Ad esempio, la rivalutazione è inefficace per una persona fisica che urbanizza un'area edificabile, poiché, generalmente, l'attività rientra nel reddito

d'impresa.

L'imposta sostitutiva è del 4% per terreni e partecipazioni qualificate, ovvero del 2% per quelle non qualificate assumendo la percentuale posseduta e non quella effettivamente rivalutata. Il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata, pari ad un terzo od un mezzo, va fatto entro il 2 novembre.

### Codici tributo

Intanto, la risoluzione 144/E del 10 aprile 2008 ha fissato i codici tributo 8055 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 8056 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola).

Nella compilazione del "F24" nel campo anno di riferimento si dovrebbe riportare il 2010. Salvo modifiche ministeriali tali codici dovranno essere, quindi, utilizzati anche in questa occasione.

Per rideterminare il costo fiscale dei terreni e partecipazioni è necessario provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima, che deve essere predisposta dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della legge 448/01. La data di riferimento dei valori è quella del 1° gennaio 2010. L'asseverazione deve essere perfezionata con giuramento in tribunale, oppure da un notaio o un giudice di pace. Soltanto per i terreni il valore di perizia costituisce il valore minimo di per le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali (circolare 15/E/02) e quindi l'asseverazione deve precedere la vendita.

**L'usufrutto:** La circolare della Agenzia 81/E/02 ha inoltre chiarito che per i terreni sottoposti a usufrutto la rivalutazione compete sia al nudo proprietario che all'usufruttuario. Precisazione condivisibile poiché, trattandosi di diritto reale, in caso di vendita la quota di corrispettivo concorre a formare la plusvalenza dell'articolo 67 lettere a, b, c, c bis del Tuir. L'Agenzia, inoltre, con circolare 27/E/03, ha precisato che il nudo proprietario non può rivalutare il valore dell'area per la parte corrispondente all'usufrutto, in quanto manca il requisito del possesso. Il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà si determinano applicando i coefficienti per l'imposta di registro e sulla base dell'età dell'usufruttuario all'1 gennaio 2010.

Tuttavia, la procedura della rivalutazione da parte di entrambi porta al risultato che, con il passare del tempo, l'usufruttuario ha rivalutato in eccedenza mentre il nudo proprietario avrà un valore carente.

Ad esempio, se al 1 gennaio 2010 l'usufruttuario aveva 72 anni il valore rivalutabile di terreno o partecipazione è pari al 40% e quindi il nudo proprietario affranca un valore pari al 60% dell'immobile. L'anno dopo, ai 73 anni, le percentuali diventano del 35% per lui e quindi del 65% per il nudo proprietario. A questo punto, l'affrancamento dell'usufruttuario diviene eccessivo, mentre quello del nudo proprietario insufficiente. Senza dimenticare che, generalmente, gli usufruttuari sono persone anziane la cui attesa di vita è inferiore. In caso di decesso prima della cessione della partecipazione e del terreno la rivalutazione diviene inutile.

## NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE E LA TASSAZIONE CATASTALE

Con Decreto Ministeriale del 5 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 2010 è stato emanato l'elenco delle attività considerate connesse a quelle agricole. Per la precisione si considerano attività agricole connesse:

ATTIVITÀ	CODICE ATECO
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione:	10.11.0
- di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)	10.12.0
- di carne di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)	10.12.0
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami	ex 10.13.0
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate	ex 10.31.0
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	10.32.0
Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi	10.39.0
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi:	
- coltivazione di frutti oleosi e produzione di olio di oliva di pressione da olive prevalentemente di produzione propria	01.26.0
- produzione di olio di oliva di pressione da olive prevalentemente di produzione non propria	10.41.1
- produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria	10.41.2
Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais)	ex 10.62.0
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte:	
- allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo di vacca e bufala	01.41.0
- allevamento di ovini e caprini, produzione di latte crudo di pecora e capra, di lana grezza e di produzione lattiero/casearie da latte di pecora o capra di prevalente produzione propria	01.45.0 10.51.1
- trattamento igienico del latte	10.51.2
- produzione dei derivati del latte	10.51.2
Lavorazione delle granaglie:	
- molitura del frumento	10.61.1
- molitura di altri cereali	10.61.2
- lavorazione del riso	10.61.3
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile	ex 10.61.4
Produzione di prodotti di panetteria freschi	10.71.1
Produzione di vini:	
- coltivazione di uva	01.21.0
- produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	11.02.1
- produzione di vino spumante e altri vini speciali	11.02.2
Produzione di grappa	ex 11.01.0
Produzione di aceto	ex 10.84.0
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	11.03.0
Produzione di malto e birra	11.06.0 e 11.05.0
Disidratazione di erba medica	ex 10.91.0
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele	ex 10.89.0
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce	ex 10.20.0
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi	

Le attività di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13 sono:

01.11.10	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.20	Coltivazione di semi oleosi
01.11.30	Coltivazione di legumi da granella
01.11.40	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.00	Coltivazione di riso
01.13.10	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.20	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.30	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.40	Coltivazione di patate

Le attività agricole connesse, come individuate all'art.32, co.2, lett c) del Tuir, scontano la tassazione su base catastale se rientranti nell'elenco di cui sopra. Necessitano, però, altri due requisiti.

Le attività agricole connesse devono essere svolte da un imprenditore individuale, società semplice ed enti non commerciali, ovvero da una società di persone, srl e società cooperative che siano società agricole ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n.99/04 e che abbiano optato per la tassazione, ex art. 32 del Tuir. Deve poi essere rispettato il requisito della prevalenza dei beni ottenuti dalle attività agricole principali, rispetto ai prodotti acquistati, prevalenza che deve essere verificata:

- tramite una comparazione in termini quantitativi nell'ipotesi in cui i beni provenienti da soggetti terzi siano della stessa natura di quelli prodotti dal soggetto di cui trattasi;
- in termini di valore normale ex art. 9, co. 3, Tuir, se non è possibile il raffronto quantitativo;
- in base a parametri specifici quando non sono possibili raffronti né sui quantitativi né sui valori.

Nel caso in cui vengano rispettati tutti i requisiti ma i beni non fossero ricompresi nell'elenco ministeriale trova applicazione l'art.56-bis del citato Decreto Ministeriale, il quale prevede un regime di determinazione forfetaria del reddito.

## **PRIMA CASA: LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI NON DIPENDE DALL'EPOCA DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE**

La controversia giunta dinanzi alla Corte di cassazione trae origine da un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Ctr Lombardia che, rigettando l'appello dell'ufficio, ha confermato l'illegittimità dell'avviso di liquidazione



con il quale erano state revocate le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa fruite in relazione a un atto di acquisto effettuato nel 2001.

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che alla fattispecie si applicasse, ai fini della determinazione delle caratteristiche di lusso, non il Dm 2 agosto del 1969, quanto piuttosto, a mente dell'articolo 10 di tale ultimo decreto, il Dm 4 dicembre 1961, posto che l'immobile oggetto del trasferimento era stato costruito in data anteriore all'entrata in vigore del Dm del 1969.

Il citato articolo 10 prevede testualmente che "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961".

Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate, nel censurare l'operato dei giudici di appello, intende conoscere se la disciplina contenuta nell'articolo 10 del Dm 2 agosto 1969, debba essere interpretata nel senso di ritenere la stessa come rivolta esclusivamente alle ipotesi di abitazioni in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore del Dm e anche alle abitazioni costruite successivamente, ma in base a licenze di costruzione rilasciate anteriormente alla predetta data.

La Corte di cassazione, con la sentenza 17600/2010, ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

L'atto di trasferimento dell'immobile in questione è stato stipulato nel 2001, in vigore del DI 155/1993, in base al quale l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata del 3% (e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa) riguarda esclusivamente i trasferimenti aventi ad oggetto le case di abitazione non di lusso, secondo i criteri stabiliti dal Dm 2 agosto 1969, in presenza delle condizioni stabilite dalla nota II bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986).

Per dirimere la controversia, la Suprema Corte traccia un parallelo con l'interpretazione fornita con riferimento alla disciplina precedentemente in vigore (DI 12/1985).

Al riguardo, fa presente che, riguardo all'ambito applicativo di tale ultimo provvedimento normativo, era già stato affermato il principio in base al quale la fruizione delle agevolazioni prima casa è connessa alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, "indipendentemente dalla data della loro costruzione" tra le abitazioni non di lusso secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1 e 6 del citato Dm 2 agosto 1969.

Detto questo, all'articolo 10 dello stesso decreto va attribuita, in considerazione della finalità di incentivare la costruzione di

abitazioni non di lusso perseguita da tali norme, non una funzione di separazione cronologica di due diverse tipologie di abitazioni non di lusso, ma l'intenzione di dettare la disciplina transitoria dell'unica fattispecie a tale norma riconducibile. In particolare, si tratta delle sole abitazioni in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto, in altre parole costruite successivamente, ma in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore, posto che esclusivamente tali costruzioni potevano ritenersi beneficiarie delle agevolazioni previste dalle norme vigenti *ratione temporis*. Pertanto, solo con riferimento alle stesse poteva porsi il problema della esatta individuazione della normativa da applicare per stabilire la tipologia dell'abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali. Tale principio trova conferma nell'inciso contenuto nel Dl 12/1985, "indipendentemente dalla data della loro costruzione", al quale deve attribuirsi il significato di individuare le caratteristiche dell'immobile rilevanti per la fruizione del beneficio soltanto in quelle indicate nel Dm del 1969, con esclusione di quelle contenute in analoghi provvedimenti anteriori, al fine di evitare qualsiasi discriminazione, costituzionalmente rilevante, fondata su una nozione storica del concetto di abitazione non di lusso, che varia in funzione dell'epoca di costruzione dell'immobile. La Corte ritiene che alle medesime conclusioni debba pervenirsi in vigenza dell'articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 16 del Dl 155/1993, senza che possa attribuirsi alcun significato in senso contrario al fatto che nella nuova disposizione non sia stata riproposta la locuzione "indipendentemente dalla data della loro costruzione". La norma va intesa nel senso che essa opera un rinvio non all'intero testo del Dm 2 agosto 1969, ma ai soli criteri in esso contenuti, vale a dire ai requisiti (dettati negli articoli da 1 a 8 di detto decreto) in presenza dei quali le abitazioni acquistano la qualifica di lusso: deve ritenersi quindi che il rinvio non comprenda l'articolo 10, norma di natura transitoria, la cui portata applicativa, destinata a regolamentare la fase di passaggio dalla disciplina di cui al Dm 4 dicembre 1961 a quella contenuta nel Dm 2 agosto 1969, ha esaurito la sua funzione e deve ritenersi sostanzialmente decaduta. Da ciò deriva che nessun significato ermeneutico può essere attribuito alla soppressione di detto inciso, poiché contiene solo una precisazione che il legislatore del 1993 ha ritenuto superflua. Pertanto, al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell'acquisto, e non a quello della costruzione, in ossequio a criteri di ragionevolezza ed equità contributiva.

## **EDILIZIA ABITATIVA: IL SECONDO BOX SCONTA L'IVA AL 10%**

**Agenzia Delle Entrate, Risoluzione 94/E del 5 ottobre 2010**

In caso di acquisto di unità abitativa con due autorimesse di pertinenza, l'agevolazione prima casa (Iva al 4%) spetta per l'imponibile relativo all'abitazione e a una delle autorimesse, mentre per la seconda autorimessa si applica l'aliquota del 10% (perché la pertinenza assume in questo caso la qualità abitativa propria del bene principale) e non l'aliquota del 20%, che sarebbe propria dell'autorimessa considerata "fuori", e cioè quale bene di natura strumentale. In sostanza se l'autorimessa è venduta singolarmente, senza essere considerata pertinenza dell'abitazione già posseduta, si considera bene strumentale ed è soggetta ad aliquota Iva del 20%; venduta con l'abitazione di cui costituisce pertinenza può godere dell'agevolazione prima casa, con aliquota Iva del 4% (senza agevolazione è del 10%); se insieme con l'abitazione e un'altra autorimessa, con richiesta di agevolazione prima casa unicamente per l'abitazione e una sola autorimessa, per l'appartamento e un'autorimessa si applica l'aliquota Iva del 4%, l'altra autorimessa sconta l'Iva del 10 per cento.

## **L'ULTIMA CORSA ALLO SCONTO DEL 55%.**

Poche settimane ancora, salvo proroghe, per usufruire della detrazione fiscale del 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico; il provvedimento, varato con la Finanziaria 2007 e successivamente modificato, scadrà infatti il 31 dicembre prossimo. L'agevolazione permette di recuperare in cinque anni una cifra massima che varia tra i 30 mila e i 100 mila euro a seconda del tipo di operazione compiuta; ad esempio l'installazione di pannelli solari permette di ottenere indietro dal Fisco fino a 60 mila euro. La novità più rilevante introdotta quest'anno riguarda le modalità di trasmissione delle domande, che devono essere trasmesse esclusivamente via Web, attraverso il sito <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>. Solo per particolari lavori a termine intervento è necessario inviare anche l'attestato di qualificazione energetica; questa però nei casi

più semplici (finestre, pannelli solari, caldaie) non serve. Sullo stesso sito si trova anche tutta la documentazione necessaria per richiedere correttamente il bonus.

C'è più tempo, invece, per usufruire del recupero in dieci anni del 36% delle somme spese per le opere di ristrutturazione edilizia: la scadenza è fissata al termine del 2012. Ricordiamo che le due agevolazioni non sono cumulabili e che la discriminante per ottenere il più corposo bonus del 55% è la possibilità di dimostrare un sensibile vantaggio energetico; semplificando i termini della questione, se si sostituiscono vecchie finestre con serramenti a doppi vetri si ha diritto al 55%; se si sostituiscono doppi vetri già esistenti si può chiedere solo il 36%.

I due bonus sono stati varati soprattutto al fine di far emergere il nero e per questo i pagamenti fatti alle imprese che compiono i lavori vanno effettuati tramite bonifico che riporti le generalità e codice fiscale o partita Iva del committente e di chi riceve la somma e specifichi che sul pagamento si godrà dell'agevolazione fiscale. Adesso le banche sono tenute a operare come sostituto di imposta e devono applicare una ritenuta d'acconto del 10% sulle somme accreditate col bonifico; un'incombenza che però non implica nessun cambiamento per il contribuente privato.

Una lettera aperta per chiedere la proroga del 55% è stata rivolta al neo Ministro per lo Sviluppo Economico Paolo Romani e al Presidente del Consiglio Berlusconi, da amministratori locali ed esponenti dell'opposizione. È possibile sottoscrivere l'appello al sito: [www.cinquantacinqueper cento.it](http://www.cinquantacinqueper cento.it)

## LA DATA DEL RISCATTO DETERMINA LA MISURA DELLE IMPOSTE IPOCATASTALI

Agenzia delle Entrate, Nota n.128760 del 14 settembre 2010

Le imposte ipotecaria e catastale, dovute dall'utilizzatore in sede di riscatto degli immobili oggetto di un contratto di leasing immobiliare, sono regolate dalla legge vigente alla data dell'atto di riscatto, a prescindere da quella vigente al momento dell'acquisto del bene da parte della società di leasing. Con la conseguenza che l'abbattimento alla metà dell'imposta ipocatastale, previsto dall'art.35, co.10-ter, del D.L. n.223/06 si applica anche se l'acquisto dell'immobile da parte della società di leasing è avvenuto anteriormente al 1° ottobre 2006, data di entrata in vigore della norma. La ratio del dimezzamento non è quella di agevolare il leasing rispetto all'acquisto diretto, bensì quella di pervenire alla sostanziale equiparazione, sotto il profilo della tassazione ai fini delle imposte d'atto (registro, ipotecaria e catastale), dell'ipotesi di acquisto di un fabbricato strumentale mediante leasing con l'ipotesi dell'acquisto diretto del medesimo.

## NESSUNO SCONTO IRPEF PER IL CONTRIBUENTE CHE SCEGLIE IL REGIME AGEVOLATO DEI MINIMI

Il Governo ha fornito importanti elementi chiarificatori circa il passaggio di un contribuente dal regime normale al c.d. "regime dei minimi".

La questione sollevata nell'interrogazione parlamentare riguarda la circostanza che i soggetti che intendono accedere al "regime dei minimi" si trovano a dover pagare un acconto Irpef di molto superiore all'imposta sostitutiva successivamente dovuta, risultando così a credito per l'intero importo dell'acconto versato.

Nella risposta si legge che non sono previste per i "contribuenti minimi" modalità di rimborso diverse da quelle in vigore per i contribuenti ordinari. Di conseguenza, nel periodo d'imposta in cui avviene il passaggio dal regime ordinario Irpef a quello agevolato gli acconti dovranno essere versati unicamente con il metodo storico, essendo espressamente vietato il ricorso al metodo previsionale.

Il contribuente che ha effettuato il passaggio al regime agevolato deve, perciò, sempre versare l'acconto Irpef sulla base del debito storico dell'anno precedente. L'eventuale credito Irpef generato dagli acconti d'imposta versati l'anno precedente potrà poi essere compensato anche dalla stessa imposta sostitutiva, con le ordinarie regole previste dal Decreto legislativo n. 214/97. Inoltre, il contribuente potrà scegliere di richiedere a rimborso la maggior Irpef versata in acconto nel periodo antecedente all'ingresso al regime dei minimi.

## LA GESTIONE CONTABILE DI ACCONTI E CAPARRE



Talvolta, al momento della stipula di un contratto di compravendita, il compratore versa al venditore una determinata somma di denaro. È importante stabilire la natura di tale versamento, in quanto ne determina il trattamento contabile. L'anticipo è una somma di denaro versata come acconto sul prezzo di acquisto. La caparra è una somma di denaro versata a titolo di garanzia per l'eventuale inadempimento del contratto.

### Acconti

L'acconto consiste nel pagamento parziale del corrispettivo dovuto (in base ad un contratto) effettuato anticipatamente rispetto all'esecuzione del contratto stesso. In questi casi, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento nei limiti dell'importo pagato. Trattasi, generalmente, di anticipi

erogati a fronte di:

- forniture di beni non ancora effettuate;
- prestazioni di servizi non ancora effettuate;
- cessione di beni strumentali non ancora perfezionate;
- stati di avanzamento lavori a fronte di lavorazioni pluriennali.

La loro permanenza in bilancio quali acconti dipende dal momento in cui il ricavo si considera conseguito, sia per quanto riguarda la contabilità dell'acquirente sia per quella del venditore.

Dal punto di vista operativo, la vendita del bene o la prestazione di servizi si considerano effettuate al verificarsi delle seguenti situazioni:

- per i beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni;
- per i beni immobili alla data di stipulazione dell'atto (fatto salvo che l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà si verifichi in un momento successivo);
- per le prestazioni di servizi alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Al momento del ricevimento della somma a titolo di acconto, il fornitore deve procedere all'emissione della fattura per l'anticipo incassato, applicando l'aliquota Iva relativa alla operazione di vendita sottostante. Analizziamo gli aspetti contabili sia dalla parte del venditore che da quella dell'acquirente.

### Caparre

La caparra è una modalità di garanzia che viene utilizzata frequentemente, soprattutto nel settore immobiliare, dove sovente si stipula un preliminare con un versamento di denaro in calce al contratto stesso. Il fine della caparra è quello di incentivare le parti interessate alla sottoscrizione del contratto definitivo. La normativa civilistica prevede due forme di caparra.

#### Caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria trova la sua definizione giuridica quale somma di denaro avente natura risarcitoria del danno in caso di inadempimento da parte di una delle due parti coinvolte nell'operazione. Successivamente al versamento della caparra da parte dell'acquirente possono verificarsi varie casistiche:

adempimento del contratto : la caparra deve essere restituita o, alternativamente, può essere scomputata dal debito complessivo;

inadempimento del contratto a causa del compratore: il venditore può recedere dal contratto e ha il diritto di trattenere la somma incassata a titolo di caparra;

inadempimento del contratto a causa del venditore : il compratore può recedere dal contratto e ha il diritto di vedersi restituire un importo doppio della caparra pagata al venditore.

Naturalmente è data facoltà alla parte non inadempiente di chiedere l'esecuzione del contratto o la risoluzione con determinazione di maggiori danni.


#### Caparra penitenziale

La caparra penitenziale rappresenta la quantificazione del diritto di recesso dal contratto concesso a ciascuna delle due parti. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra penitenziale ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta.

La caparra non costituisce, quindi, un parziale pagamento del prezzo e non va assoggettata ad imposta sul valore aggiunto, purché la natura di caparra sia inserita nel contesto del contratto.

Se la somma versata ha qualifica sia di caparra sia di acconto sul prezzo, va assoggettata ad Iva.

## ABOLIZIONE CANONE RAI PER OVER 75: LA DICHIARAZIONE ENTRO NOVEMBRE



La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007) ha introdotto l'esenzione dal canone Rai per i contribuenti con almeno 75 anni di età.

La [circolare n. 46/E](#) del 20 settembre fornisce chiarimenti sui requisiti necessari per poterne usufruire, le regole per richiedere l'agevolazione e l'eventuale rimborso del canone versato per gli anni 2008-2010, e su come gli uffici delle Entrate offriranno assistenza ai contribuenti.

### Requisiti per il beneficio

L'esonero spetta, per il televisore che si trova nella casa di residenza, ai contribuenti che hanno compiuto 75 anni entro il termine di scadenza del pagamento del canone Rai (31 gennaio e 31 luglio) o alla data in cui viene attivato l'abbonamento.

Il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio. La *ratio* di questa disposizione nasce dalla finalità della norma che è quella di tutelare i contribuenti che si trovano in una situazione di effettiva necessità economica.

Con la stessa volontà è stato stabilito che nel limite di reddito massimo per ottenere l'esonero (6.713,98 euro, ossia 516,46 euro per tredici mensilità) - rappresentato dalla somma del reddito del richiedente e di quello del coniuge convivente e riferito all'anno precedente a quello in cui si intende usufruire dell'esenzione - rientrano:

- il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente o dal modello Cud (per chi è esonerato dalla dichiarazione)
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, proventi da quote di investimenti)
- le remunerazioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
- i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Dal calcolo sono invece esclusi:

- i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civili e le rendite Inail)
- il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze
- i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni
- altri redditi soggetti a tassazione separata.

### Dichiarazione sostitutiva e modalità di spedizione

Per fruire dell'esenzione, occorre compilare la dichiarazione sostitutiva (da cui risulti il possesso dei requisiti necessari) utilizzando il modello [allegato sub 1](#) alla circolare, disponibile anche sul sito internet dell'Agenzia.

Il modulo va consegnato agli uffici locali o territoriali (dove istituiti) o spedito (tramite plico raccomandato senza busta e con la fotocopia del documento di identità), al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 10121 – Torino.

I contribuenti che fruiscono del beneficio per la prima volta devono presentare la dichiarazione entro il 30 aprile; se la richiesta si riferisce al secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. La comunicazione non va rinnovata per le annualità successive.

Per l'esenzione relativa al secondo semestre 2010, la dichiarazione sostitutiva va prodotta entro il prossimo 30 novembre. Stesso termine per gli utenti che, in possesso dei requisiti di esenzione per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno omesso il versamento senza presentare alcuna domanda agli uffici dell'Agenzia. Nessun adempimento, infine, per i contribuenti che, prima dell'emanazione della circolare, hanno già fatto domanda per l'esonero.

Chi, infine, attiva per la prima volta un abbonamento Rai nel corso dell'anno ed è in possesso dei requisiti per fruire

dell'esenzione, deve presentare la dichiarazione sostitutiva entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l'obbligo di pagare il canone.

### **Rimborso**

Chi ha pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 anche in presenza delle condizioni di ammissione al beneficio, può richiedere la restituzione dell'importo utilizzando il modello *allegato sub 2* alla circolare, da presentare con le stesse modalità viste in precedenza. Alla domanda va unita la dichiarazione sostitutiva (*allegato sub 1*) per attestare l'effettivo possesso dei requisiti per l'esonero.

Il rimborso, in contanti, avverrà presso gli uffici postali.

I contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso agli uffici dell'Agenzia prima dell'emanazione della circolare non sono tenuti a un secondo invio. L'Agenzia, a sua volta, può richiedere all'interessato ulteriore documentazione per verificare l'esistenza del diritto al rimborso.

### **Sanzioni**

È il caso di ricordare che la norma agevolativa prevede, nei confronti di chi usufruisce indebitamente dell'esenzione, una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 2.000 euro per ciascun anno evaso, oltre al pagamento del canone dovuto e degli interessi maturati.

In più, per le dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000.

### **Assistenza**

Gli uffici locali (o territoriali, dove istituiti) dell'Agenzia delle Entrate aiuteranno gli interessati - che devono esibire un documento di riconoscimento - nella compilazione della dichiarazione sostitutiva e della domanda di rimborso, e provvederanno a inviare le istanze acquisite al competente ufficio di Torino. Per assistenza nella predisposizione e nell'invio dei documenti è possibile anche consultare telefonicamente i centri di assistenza multicanale.

## **TASSI MEDI E DI USURA VALIDI DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2010**

Con decreto del 23 settembre 2010 del Ministero delle Finanze, pubblicato in G.U. n.228 del 29 settembre 2010, sono stati aggiornati i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini usura, rilevati dalla Banca d'Italia, in vigore per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010. (Ministero Finanze, decreto 23/09/10 G.U. 29/09/10 n.228)

## **ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO AGOSTO 2010**

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di agosto 2010. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato sul valore di **137,9**.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di luglio, una variazione di **+0,2%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di agosto dell'anno precedente una variazione di **+1,5%**.



## IL GEOMETRA DIPLOMATO NON PARTE DA APPRENDISTA

Corte di Cassazione, Sentenza 19834/2010

Il contratto di apprendistato non può essere utilizzato per i lavoratori adibiti a mansioni corrispondenti al diploma conseguito a scuola. In caso di eventuale sottoscrizione di un accordo di questo tipo, pertanto, l'Inps ha diritto a recuperare i contributi previdenziali non versati, dal momento che la formazione specifica, indispensabile per accedere al regime contributivo agevolato, si deve considerare superflua. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione che ha respinto il ricorso di un geometra nei confronti dell'Inps. L'istituto previdenziale aveva inviato una cartella esattoriale al professionista per recuperare i contributi relativi al rapporto di lavoro subordinato intercorso con un collega e illegittimamente inquadrato come apprendistato. L'uomo ha quindi presentato opposizione alla richiesta del l'Inps e la sua istanza è stata accolta

Di qui il ricorso dell'ente alla Corte d'appello. Secondo l'istituto il tribunale aveva errato perché aveva riconosciuto la legittimità del contratto di apprendistato con un lavoratore in possesso del diploma di istituto tecnico per geometri in relazione all'acquisizione della qualifica professionale di disegnatore tecnico, ossia con riferimento a compiti per i quali vi era stata una formazione specifica in ambito scolastico. Il professionista, costituendosi in giudizio, ha ribadito al contrario la piena compatibilità del contratto di apprendistato con la contestuale pratica professionale di iscrizione all'albo. La Corte d'appello ha aderito alla tesi dell'Inps stabilendo che non è configurabile l'apprendistato per un lavoratore in possesso del diploma di geometra rispetto a mansioni di disegnatore tecnico.

La questione si è quindi spostata in Cassazione dove il geometra ha sostenuto che la legge n. 196 del 1997 consentirebbe espressamente questa possibilità. L'affermazione non ha convinto i giudici di legittimità secondo i quali è vero che l'articolo 16 della legge n. 196 del 1997 ha consentito la stipula di contratti di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio superiore. Ciò non significa, tuttavia, che sia consentito alle parti di assoggettare il contratto a un regime contributivo fortemente agevolato in forza di una semplice dichiarazione e prescindendo totalmente dal contenuto del rapporto. Infatti, ha proseguito il collegio, la legittimità del contratto va valutata in relazione a ogni singolo rapporto di lavoro.

Ne consegue che è possibile considerare validi contratti di apprendistato ai fini dell'acquisizione di capacità professionali diverse da quelle conseguite con il diploma o altamente specializzate. Tuttavia si deve escludere «che un siffatto ambito possa essere configurabile per un lavoratore in possesso del diploma di geometra rispetto a mansioni di disegnatore tecnico». Infatti, ha concluso il collegio, nell'istituto per geometri viene impartita una preparazione sistematica in materia con la conseguenza che diventa «del tutto inutile un addestramento pratico».

In sintesi Il diplomato all'istituto geometri ha dunque, secondo l'accertamento della Corte di merito, una formazione specifica per il disegno tecnico in generale e di progettazione e a maggior ragione per il disegno tecnico meramente esecutivo e traspositivo di particolari dei progetti esecutivi. Coerentemente con tale accertamento l'impugnata sentenza ha ritenuto che il contratto di apprendistato oggetto di controversia doveva ritenersi illegittimo, con conseguente rigetto della opposizione proposta dall'appellato contro la cartella esattoriale.

In questa prospettiva non si è in presenza di un contrasto tra la previsione dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 196/97 e la contrattazione collettiva secondo cui non è ammesso l'apprendistato per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di stato.

## APPELLO SUI COMPENSI PROFESSIONALI VALIDO SOLO CON LA NOTA SPESE. IRRILEVANTI LE MEMORIE SUCCESSIVE

Corte di Cassazione, sentenza n. 20797 del 07 ottobre 2010

L'appello per la rideterminazione dei compensi professionali, deve contenere, a pena d'inammissibilità, gli importi specifici dovuti al difensore. Non rilevano a tal proposito le note o memorie successivamente prodotte in udienza.

## IL GEOMETRA NON ISCRITTO ALL'ALBO PUÒ SOTTOSCRIVERE IL CAPITOLATO TECNICO PER UNA GARA PUBBLICA

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7262 del 01 ottobre 2010

Il geometra, rappresentante legale dell'impresa partecipante, può legittimamente sottoscrivere i capitolati tecnici dell'offerta per ottenere un appalto pubblico, anche se non è iscritto all'albo professionale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione in esame. Il Tar dell'Emilia Romagna aveva accolto il ricorso che il Consorzio che si era classificato secondo nella gara di appalto per i lavori di rifacimento di una strada provinciale, aveva presentato contro la scelta della Provincia di Modena di affidare le attività ad una srl, i cui elaborati erano stati sottoscritti dal geometra legale rappresentante, non iscritto peraltro all'albo professionale, anziché da un tecnico abilitato. Contro questa decisione, la Provincia aveva adito il Consiglio di Stato. Il tribunale ha accolto i motivi di ricorso dell'Ente, stabilendo che in tal caso andasse applicato l'art. 26 del Dpr 24/2000, poiché il geometra aveva sottoscritto tutti gli elaborati dell'offerta, tranne quelli di carattere squisitamente tecnico, la cui predisposizione era stata effettuata da ingegneri.

## SICUREZZA SUL LAVORO: SANZIONE PER IL DATORE CHE NON RIDUCE IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL RUMORE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 35946 del 7 ottobre 2010

La Corte di Cassazione, con la Sentenza in esame, ha sancito la punibilità, a titolo di condotta penalmente rilevante, del datore di lavoro che non provveda a ridurre al minimo il rischio legato all'esposizione del lavoratore al rumore. Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che non è adducibile la depenalizzazione del fatto di cui in oggetto, come espressamente previsto dal disposto del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

## QUANDO SI MONTA IL PONTEGGIO È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL PREPOSTO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010

Il datore di lavoro è tenuto a garantire, durante il montaggio di un ponteggio, la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni. La sentenza riguarda il caso di un lavoratore che, intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, è caduto dall'altezza del quarto piano dello stabile rovinando sul balcone del piano inferiore. Secondo la sentenza appellata, l'amministratore unico della società non aveva assicurato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore. L'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza. La Corte ha concluso ritenendo *"non pertinente, ..., il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17 - n.d.r. ora art. 123 D.Lgs. 81/2008), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto"*.

## CONDANNA PER REATO URBANISTICO ED OMISSIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 32953 del 8 settembre 2010

In caso di condanna per reato urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato, a) è possibile rimediare alla omissione attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.; b) competente al riguardo è il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

## ILLEGITTIMO L'INCARICO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTO AL PROFESSIONISTA ESTERNO

Tar del Lazio, Sentenza n.32214 del 10 settembre 2010

La p.a. non può affidare la direzione dei lavori dell'appalto a un professionista esterno. E' infatti obbligata a dare la priorità al progettista incaricato o ai suoi dipendenti. Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo il ricorso di un'Ati di architetti e ingegneri che si era aggiudicata l'incarico di progettazione definitiva dei lavori di ristrutturazione di un palazzo storico di un piccolo comune in provincia di Roma. L'Ati vincitrice dell'appalto impugnava la determinazione dirigenziale con cui il comune affidava l'incarico di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza a un professionista esterno. I giudici romani hanno dato ragione all'Ati ricorrente, ricordando che "l'art. 130 del codice dei contratti pubblici dispone in capo alla P. A. un ordine di priorità nell'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori: in primo luogo ai propri dipendenti o di altra amministrazione convenzionata, poi al progettista incaricato e, soltanto, in via residuale, a soggetti esterni, comunque scelti nel rispetto delle norme comunitarie."

## DESTINAZIONE DI PRG A SERVIZI

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 5155 del 3 agosto 2010

La destinazione di zona F a servizi (attrezzature ed impianti di interesse generale) corrisponde a destinazione di zona di PRG di natura conformativa, correlato alle determinazioni di pianificazione urbanistica rientranti nella discrezionalità dell'Amministrazione, cui corrisponde un mero obbligo per i proprietari di rispetto della destinazione impressa all'area e non un vincolo finalizzato all'espropriazione

## CONDONO E PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 5156 del 3 agosto 2010

La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria ( o condono ) , il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma, tutt'al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei ( pur numerosi ) presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal Legislatore

## ESPROPRI IRREGOLARI SENZA SANATORIA

Corte Costituzionale, Sentenza 293/10

Problemi in vista per le opere pubbliche eseguite con espropri irregolari, fino a oggi sanati con un procedimento (articolo 43 del Dpr 327/01) giudicato illegittimo dalla Corte costituzionale. La Corte ha annullato il meccanismo di acquisizione che rimediava a errori emersi in sede di attuazione dei progetti (ad esempio occupazioni non previste, errori catastali, tracciati parzialmente difformi, opere realizzate a termini già scaduti). Per questi errori, se l'area era stata comunque utilizzata, l'articolo 43 prevedeva un meccanismo di risarcimento del danno con interessi moratori. Dalla sentenza deriveranno nuove incertezze, perché in teoria i beni occupati in modo illecito dovrebbero essere restituiti, anche se già utilizzati (cioè modificati) per finalità pubbliche. Proprio per evitare il paradosso di restituzioni di aree ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, occupate per errore materiale (ad esempio sui confini di proprietà) o per sviste di progettazione, l'articolo 43 del Dpr 327 riteneva sufficiente l'utilizzazione di fatto per scopi di interesse pubblico (accertata dal soggetto utilizzatore) e un risarcimento del danno con interessi, tacitando in tal modo i vecchi proprietari. Ora strade, scuole, parchi, ospedali iniziate con una procedura di esproprio fin dall'inizio carente o divenuta illegittima nel corso del tempo (ad esempio

per scadenza dei termini) potrebbero vedere i vecchi proprietari bussare alla porta del cantiere per rientrare in possesso di quanto loro sottratto o, meglio, rivolgersi al giudice (anche direttamente a Strasburgo) per ottenere una restituzione. La Consulta è intervenuta per un eccesso di delega: il Dpr 327/01 eccede infatti i limiti posti dalla legge 50/99, che prevedeva un semplice riordino delle disposizioni precedenti, senza consentire il varo di nuovi istituti quale appunto l'«utilizzo sanante» prevista nell'articolo 43 dichiarato illegittimo. Poiché prima del 1999 (data della legge delega) nessuna norma prevedeva l'occupazione appropriativa o usurpativa, questi comportamenti non potevano essere oggetto di "riordino o coordinamento". La Corte indica al legislatore la strada per un intervento: una legge specifica che prenda atto del meccanismo di occupazione abusiva (appropriativa, cioè con espropri annullati dai giudici amministrativi, o usurpativa, in assenza di pubblica utilità) e consenta al soggetto pubblico di trattenere il bene già utilizzato versando il risarcimento del danno oltre gli interessi moratori. In caso di contestazione potrà confermarsi la competenza del giudice amministrativo a scegliere tra condanna al risarcimento e restituzione del bene, utilizzando una logica che si legge anche nell'articolo 124 del Dlgs 104/2010 sul processo amministrativo. Risarcimento del danno e interessi moratori sono sembrati sufficienti anche alla Corte dei diritti dell'uomo (22 dicembre 2009, 58858/2000) che in precedenza aveva riconosciuto ai proprietari privati del bene immobile anche il valore della costruzione pubblica realizzata sul terreno occupato abusivamente. In ogni caso la scelta tra restituzione o risarcimento, sottolinea la Consulta, va fatta con legge e non dal governo con una delega di mero riordino.

## TITOLO EDILIZIO ILLEGITTIMO

**Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 35391 del 30 settembre 2010**

Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire può ravvisarsi anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo. La non-conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione. Il sindacato del giudice penale, al contrario, possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere.

## LOTTIZZAZIONE E SUCCESSIVO ADEGUAMENTO AGLI STANDARD URBANISTICI

**Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 34881 del 27 settembre 2010**

In caso di confisca a seguito di lottizzazione abusiva il Comune conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di programmazione e di gestione del territorio, ma deve escludersi che il successivo adeguamento degli immobili acquisiti agli standard urbanistici già vigenti ovvero l'adozione di nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di retro-trasferimento della proprietà in favore dei privati già destinatari dell'ordine di confisca. L'ente locale — qualora ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di destinare l'area lottizzata alla edificazione — potrà decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente vi insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso ad atti contrattuali volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari.

## LOTTIZZAZIONE PRESCRIZIONE E CONFISCA

**Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 34865 del 27 settembre 2010**

Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare conto con motivazione adeguata

## LOTTIZZAZIONE E TERZO ACQUIRENTE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 34215 del 22 settembre 2010

Costituisce elemento sintomatico, quanto meno della incuria dei terzi acquirenti di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, la circostanza che gli stessi, pur in presenza di un certificato di destinazione urbanistica che evidenziava la vocazione agricola della zona, non si siano dati carico di accertare la edificabilità dell'aera per usi residenziali; tale verifica avrebbe infatti potuto rilevare la evidente illegittimità del permesso di costruire rilasciato. Costoro, anche se non indagati, non possono considerarsi soggetti estranei al reato ed in buona fede perché, sia pure per trascuratezza, sono venuti meno al dovere di informazione e di conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost.

## REATI EDILIZI: RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 34609 del 24 settembre 2010

In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e da altri elementi, quali ad esempio la presentazione della domanda di condono

## URBANISTICA. RISTRUTTURAZIONE E RUDERI

TAR Sicilia (CT), Sez. III, Sentenza n. 3127 del 20 luglio 2010

Gli interventi di manutenzione straordinaria postulano la preesistenza di un organismo edilizio già ultimato e operativo, di cui s'intende conservare o rinnovare la funzionalità, mentre la ristrutturazione consiste in una modalità di conservazione dell'edificio preesistente nella sua consistenza strutturale, anche se realizzata attraverso interventi strutturali di demolizione e ricostruzione. Un intervento di ristrutturazione edilizia (anche di demolizione e ricostruzione) presuppone un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione. Il concetto di ristrutturazione postula infatti necessariamente l'esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura per cui i ruderi, che non possiedono tali elementi, sono da considerarsi un'area non edificata.

## REVOCA ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 32954 del 8 settembre 2010

Il giudice dell'esecuzione deve revocare l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare.

## D.I.A. E REGIME SANZIONATORIO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 32947 del 8 settembre 2010

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del TU n. 380/2001 — in cui la DIA si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) — la mancanza della denuncia di inizio dell'attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l'applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa (art. 37,6° comma, del TU. n. 380/2001), Dovendo ritenersi, però, che sia comunque punibile ai

sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001 — pure se preceduta da rituale denuncia d'inizio — l'esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. Nei casi previsti dal 3° comma dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001. invece — in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire — (ai sensi del comma 2 bis del successivo art. 44) l'assenza sia del permesso di costruire sia della denuncia di inizio dell'attività ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b). Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale .

## **OMISSIONE ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE**

**Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 32953 del 8 settembre 2010**

In caso di condanna per reato urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato: a) è possibile rimediare alla omissione attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.; b) competente al riguardo è il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

## **ELETTROSMOG. COSTRUZIONE RIPETITORE TELEFONICO E TITOLO ABILITATIVO**

**Corte di Cassazione, Sez. III, n. 32527 del 1 settembre 2010**

Se il Pubblico Ministero, relativamente alla costruzione di un ripetitore telefonico con antenna, ha contestato la violazione dell'art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 per essere assenti le autorizzazioni previste dall'art.87 del Codice delle comunicazioni, risulta errata l'interpretazione sottesa alla apodittica motivazione di una sentenza ove si afferma che le opere in questione potevano essere realizzate con la semplice presentazione di una D.i.a., dovendo invece il giudicante accertare che le previsioni contenute negli artt.87 e ss. del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 siano state rispettate e che le opere siano state realizzate al termine della procedura in precedenza esaminata.

L'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l'organo della pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all'accoglimento del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale.

## **ACCESSO AI TITOLI EDILIZI RILASCIATI**

**TAR Toscana, Sez. III, Sentenza n. 2450 del 12 luglio 2010**

In materia di accesso ai titoli edilizi rilasciati ed ai relativi progetti, l'art.5 del D.P.R. n.380/2001, nello stabilire le competenze dello sportello unico per l'edilizia, pone l'obiettivo di consentire, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'elenco delle domande presentate ed a tutte le informazioni utili disponibili. Coerentemente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualsiasi soggetto abitante in zona vicina a quella interessata dal permesso di costruire (ancorché non proprietario dell'area in cui ricade l'intervento edilizio) ha diritto di accedere ai titoli abilitativi rilasciati ed ai relativi atti progettuali, rilevando la sussistenza di un interesse personale e concreto per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti

## IMPOSTE SCONTATE SUI TERRENI INSERITI NEL PRG MA VINCOLATI

Corte di Cassazione, Sentenza n.20496 del 30 settembre 2010

L'ufficio delle imposte aveva notificato a una coppia un recupero a tassazione per il 2000 su un terreno che, pur essendo inserito nel Piano regolatore generale, era pieno di vincoli. Contro l'atto impositivo i due avevano presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale che gli aveva dato torto. Poi le cose erano andate diversamente di fronte alla Commissione regionale che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. Secondo i giudici, infatti, «l'ufficio che aveva proceduto al recupero sulla base del valore del terreno ceduto accertato ai fini dell'imposta di registro, non aveva dato prova della corrispondenza tra il prezzo conseguito ed il valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro». Contro questa decisione il fisco ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La sezione tributaria lo ha respinto chiarendo che «l'ufficio aveva dedotto il maggior prezzo in forza di un mero richiamo all'accertamento operato ai fini dell'imposta di registro senza tuttavia allegare il relativo atto e, soprattutto, dalla perizia giurata depositata in causa emergeva che, pur essendo qualificabile come edificatorio in forza dello strumento urbanistico generale, vi era la concreta impossibilità di procedere a qualsivoglia sfruttamento ai fini edificatori del terreno di cui si tratta, stanti i numerosi vincoli legislativi su di esso gravanti». In altri termini, tale situazione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall'Ufficio, atteso che la «valutazione offerta non può prescindere – anzi, deve rappresentare – dalla concreta utilizzabilità del bene, coincidendo il valore di mercato proprio con quanto un ipotetico acquirente potrebbe essere disposto a pagare per acquisire la proprietà del bene posto in commercio», arrivando per questa via alla conclusione che la valutazione del terreno effettuata dall'Ufficio, non avendo tenuto conto di queste circostanze, era ingiustificata

## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: RICONGIUNZIONE ANCHE PER LE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Corte di Cassazione, Sentenza n.20425 del 29 settembre 2010

La Corte di Appello di Firenze aveva confermato il diritto di un contribuente di ottenere la ricongiunzione dei contributi versati nella gestione "lavoratori dipendenti" presso la gestione commercianti. così l'Inps aveva proposto ricorso in cassazione affermando la legittimità dell'istituto solo per la situazione inversa. Respingendo le doglianze dell'Ente, il giudice di legittimità ha affermato che «apparirebbe ben poco coerente che, avendo la legislazione degli anni '90 riconosciuto la possibilità per i liberi professionisti di ricongiungere i contributi AGO nella gestione in cui l'interessato risulta, si negasse analoga facoltà ai lavoratori autonomi, il cui sistema assicurativo risulta ben più omogeneo all'AGO di quello delle casse di categoria dei liberi professionisti».

## STUDI DI SETTORE INAPPLICABILI AL PROFESSIONISTA SENZA DIPENDENTI E CHE ESERCITA DA POCO

Corte di Cassazione, Sentenza 20210/2010

Gli studi di settore sono inapplicabili al professionista che non ha dipendenti ed esercita da poco tempo. L'ha chiarito la Cassazione che ha ritenuto condivisibile la valutazione di merito formulata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva dato fondamentale rilievo, per escludere l'applicabilità degli studi di settore, al fatto che il professionista (nella fattispecie un commercialista) svolgesse la professione da soli due anni e non avesse dipendenti. Ne risulta confermato il principio che non si può fare applicazione automatica degli studi di settore e dei parametri ma l'uso di tale strumenti statistici deve esser calibrato a seconda della concreta situazione del contribuente.

## OPERAZIONE CHIRURGICA. NON BASTA PER SOTTRARSI AGLI STUDI DI SETTORE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19754 del 17 settembre 2010

Per i giudici, la ridotta capacità di produrre reddito a seguito di un intervento subito deve essere dimostrata

Il fatto di aver subito un intervento non è sufficiente, da solo, a giustificare lo scostamento da parametri o studi. Il contribuente, infatti, deve provare la durata dell'inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa che ha influito negativamente sulla capacità di produrre ricavi.

Un contribuente ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che affermava la legittimità dell'avviso di accertamento, con il quale gli veniva contestata una maggiore imposta ai fini Iva e Irpef, sulla base dell'applicazione dei parametri ex Dpcm 29 gennaio 1996.

I giudici di secondo grado sostenevano che il contribuente non aveva presentato "studi di settore a lui più favorevoli come da richiesta dell'ufficio, non aderendo all'accertamento con adesione e presentando documentazione parziale e insufficiente in fotocopia"; inoltre, non aveva prodotto idonea certificazione sulla prognosi dell'intervento chirurgico subito nel 1996, anno per il quale gli era stato contestato il maggior reddito.

Tre i motivi su cui si basa il ricorso in Cassazione.

- Il contribuente sostiene che i giudici della Ctr hanno erroneamente ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, notificato sulla sola base dei parametri, senza tener conto dell'effettiva condizione lavorativa.

- Lamenta, inoltre, che il giudice a quo nella sentenza ha rilevato sia la mancata adesione all'accertamento da parte del contribuente e l'omessa presentazione degli studi di settore a lui più favorevoli o di altre prove documentali (le quali, secondo il ricorrente, non sono vincolanti in quanto la prova liberatoria può essere data anche con presunzioni) sia la produzione di copie fotostatiche delle scritture (le quali, invece, avrebbero la stessa efficacia degli originali, a meno che non sia riconosciuta la non conformità).

- Infine, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto storico (documentato e non contestato dall'ufficio) rappresentato dall'intervento chirurgico, elemento di per sé sufficiente a determinare e dimostrare la riduzione della capacità produttiva di reddito, a prescindere dall'esibizione del documento di prognosi.

La Cassazione, pur riconoscendo alcune erronee affermazioni nella motivazione della sentenza della Ctr, ha ritenuto la decisione corretta.

In particolare, secondo la Suprema corte, il giudice a quo non ha applicato, come sostiene il ricorrente, i parametri prescindendo da una valutazione della situazione concreta; ha, invece, esaminato le prove documentali fornite, ritenendole, tuttavia, parzialmente insufficienti.

A tal proposito, è risultata decisiva la mancata esibizione della prognosi dell'intervento chirurgico, con l'indicazione della durata della convalescenza. La Corte ha dunque concluso per il rigetto del ricorso, non essendo stata fornita la prova della durata dell'inabilità lavorativa che avrebbe inciso sulla capacità produttiva di reddito.

## L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE È UN INDIZIO DI RILEVANZA TALE CHE IL FISCO LO PUÒ PACIFICAMENTE USARE PER IL REDDITOMETRO

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19637 del 16 settembre 2010

La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell'accertamento fiscale del reddito di un contribuente che ha comprato un immobile, anche se da un genitore. Una eventuale simulazione dell'atto per esigenze familiari va provata dal cittadino. Con tale motivazione è stato respinto il ricorso del soggetto al quale era stato notificato un accertamento Irpef, sulla base del fatto che aveva acquistato un appartamento dai propri congiunti. Con distinti avvisi di accertamento, il competente ufficio delle Entrate ha rideterminato, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 600/1973, il reddito di una contribuente, poiché, in quell'anno di imposta, la stessa aveva acquistato dai genitori un bene immobile. L'impugnazione viene accolta dal giudice di primo grado con sentenza riformata dalla Commissione tributaria regionale, la quale, accogliendo l'appello dell'ufficio, ha ritenuto sostanzialmente che, a fronte del fatto certo, costituito dall'acquisto di un fabbricato a titolo oneroso, la ricorrente non aveva fornito prova contraria atta a vincere la conseguente presunzione di maggior reddito. Il ricorso per Cassazione si basa su due motivi, con i quali la soccombente denuncia l'illegittimità dell'operato dell'ufficio in quanto, a fronte di una vendita di un

cespite immobiliare avvenuta tra genitori e figli, non è corretta e non può essere giustificata la pretesa dell'Amministrazione finanziaria di presumere un maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, in capo ai figli acquirenti. La Suprema corte è, però, di contrario avviso e, respingendo il ricorso del contribuente, rafforza un orientamento specifico in tema, secondo cui la compravendita di un immobile è un indizio di rilevanza tale che il Fisco può usare per emettere legittimamente l'accertamento induttivo. Infatti, in materia di accertamento, per la determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento utile a determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici (articolo 2727 codice civile – cfr Cassazione, sentenza 3115/2006), che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare, risalendo dal fatto noto (nella specie, l'esborso di rilevanti somme di denaro per l'acquisto di beni) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). Le norme, naturalmente, consentono al contribuente di fornire la prova contraria – da valorizzare mediante "idonea documentazione" (cfr Cassazione, sentenza 22218/2008) – "in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente" (cfr Cassazione, sentenze 8665/2002, 23252/2006 e 14367/2007). In sostanza, la sussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico, quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certa capacità di spesa, crea, in favore del Fisco, una presunzione di esistenza di un maggiore reddito e, di conseguenza, sposta totalmente sul contribuente il carico probatorio. Onere che risulta, peraltro, ben individuato nel suo oggetto dall'articolo 38 del Dpr 600/1973, il quale prevede la facoltà di dimostrare soltanto o che i presupposti suddetti siano in realtà inesistenti o che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. La presunzione semplice trasferisce al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. In particolare, che il pagamento del prezzo non è avvenuto e, quindi, l'effettuata acquisizione di beni non denota una reale disponibilità economica, suscettibile di valutazione a fini fiscali, poiché il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (Cassazione 5991/2006). In altri termini, nel caso la compravendita sia stata solo un atto simulato per diverse esigenze familiari, sarà il contribuente a dover dimostrare la mancanza assoluta di disponibilità economica – oltre l'esborso, il reddito del contribuente deve naturaliter essere sufficiente alla manutenzione e gestione dei beni – e, quindi, a dover sconfessare l'atto impositivo (sulla prova del negozio dissimulato cfr Cassazione, sentenza 13459/2006). Invece, nella fattispecie trattata, la contribuente non ha fornito l'attesa prova liberatoria.

## **NON SOLO I VERSAMENTI MA ANCHE I PRELIEVI DAL CONTO FANNO SCATTARE L'ACCERTAMENTO FISCALE**

**Corte di Cassazione, Sentenza n.20735 del 06 ottobre 2010**

L'amministrazione finanziaria può basare l'accertamento induttivo del reddito del contribuente sia sui versamenti che sui prelievi nel conto bancario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Dopo una verifica della Guardia di finanza sui conti bancari di un contribuente era scattato un accertamento parametrato a tutte le movimentazioni, sia i prelievi sia i versamenti. In particolare all'uomo era stata contestata la vendita abusiva di biglietti per spettacoli pubblici, di non aver presentato la dichiarazione Iva e di non aver tenuto le scritture contabili. L'ufficio aveva spiccato l'atto impositivo calcolando il volume d'affari tanto sui versamenti in banca quanto sui prelievi. L'uomo lo aveva impugnato e i giudici di merito gli avevano dato ragione. Contro questa decisione il fisco ha presentato ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La sezione tributaria ha infatti ribadito che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelievi, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelievi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità".

## LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI REDDITI VINCOLA ANCHE L'EX CONIUGE

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 20856 del 8 ottobre 2010**

La dichiarazione dei redditi congiunta vincola sempre entrambe i coniugi che rispondono verso il fisco sia nel caso in cui sia intervenuta la separazione legale sia nel caso in cui il reddito sia il provento di attività illecite di uno solo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la in esame, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.

La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose, ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 L 114/1977, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né l'assenza di qualsiasi rilevanza ostativa è suscettibile di dar corpo ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost., essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall'avviso di mora a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e in primo luogo dell'avviso di accertamento, e neppure in riferimento all'art. 53 Cost., atteso che la capacità contributiva dei coniugi va valutata con riguardo alla loro condizione all'epoca della dichiarazione congiunta.

## LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE A STIPULARE UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLO STABILE CONDOMINIALE

**Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza n.15872 del 6 luglio 2010**

Affinché l'amministratore sia legittimato a stipulare un contratto di assicurazione dell'edificio condominiale, non è richiesto il consenso di tutti i condomini, occorrendo soltanto, ed anche nel caso di assicurazione di durata superiore ad un anno la deliberazione dell'assemblea, che deve essere assunta a maggioranza qualificata, non però ai sensi dell'art. 1136, comma quinto, cod. civ. (trattandosi di un atto che non rientra nell'ambito delle innovazioni), bensì con quella prevista dall'art. 1136, commi secondo e quarto, cod. civ., sia in prima che in seconda convocazione.

## CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI AUTOVEICOLI CHE CIRCOLANO NEGLI SPAZI RISERVATI SOLO AI CONDOMINI

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 13254 del 06 giugno 2006**

Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, è irrilevante la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. (Nella specie, la corte ha escluso l'applicazione dell'art. 2054 c.c., con riferimento al parcheggio privato interno ad un condominio, al quale avevano accesso esclusivo solo i condomini e non un pubblico indifferenziato)

## **RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE, SUCCESSIVA VENDITA**

**Corte di Cassazione, Sez.III, Sentenza n. 20343 del 28 settembre 2010**

Il principio della *compensatio lucri cum damno* trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello steso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno ove tragga la sua fonte da un titolo diverso. In tal senso si è a ragione ritenuto che il conduttore, ove abbia restituito al locatore, al termine del rapporto, l'immobile locato in cattivo stato di manutenzione, non può ottenere la compensazione del danno da lui prodotto al locatore per l'inadempienza contrattuale con l'eventuale vantaggio economico derivato allo stesso locatore dalla successiva vendita dell'immobile locato.

Nella fattispecie che ci occupa il danno alla Ci. è derivato dall'allagamento mentre il vantaggio è stato causato dalla stipula di un nuovo contratto di locazione. Non è dunque lo stesso fatto ad aver prodotto il danno ed il lucro né quest'ultimo è la conseguenza immediata e diretta del primo: sono piuttosto le mutate condizioni del mercato delle locazioni ad aver consentito alla Ci. la stipula di un contratto di locazione ad un canone più alto.

## **IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE È VINCOLANTE PER I CONDOMINI ANCHE SE PER MOLTI ANNI NON È STATO RISPETTATO**

**Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 18486 del 9 agosto 2010**

Nella sentenza si legge:

Non v'e' dubbio che attesa la presenza del regolamento del condominio (applicabile come s'e' visto anche alla Su. PA. ) la ripartizione delle spese comuni, ai sensi dell'articolo 1138 c.c. doveva essere fatta necessariamente ai sensi dello stesso regolamento condominiale, a nulla rilevando, che, nella fattispecie, per molto tempo erano stati utilizzati dal Condominio altri criteri. Si rileva, d'altra parte, che, a mente dell'articolo 1138 c.c., comma 2 ciascun condomino può prendere l'iniziativa per l'eventuale revisione o modifica del regolamento vigente; tuttavia fino a quando non vengono introdotte delle modifiche, devono applicarsi tutte le disposizioni regolamentari in parola.

Si osserva ancora a proposito dei criteri dettati all'articolo 1123 c.c. in tema di ripartizione delle spese comuni, che questa Corte ha ritenuto "legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'articolo 1123 c.c. che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga e' consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica"

## **DANNI, TUBAZIONI, RISPONDE IL SINGOLO CONDOMINO SE LE INFILTRAZIONI PROVENGONO DALLA ROTTURA DELLA TUBAZIONE DI SCARICO CHE CONVOGLIA LE ACQUE DEL LAVANDINO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA NELLA COLONNA DI SCARICO CONDOMINIALE**

**Corte di Cassazione Sez. II civ. Sentenza n. 19045 del 3 settembre 2010**

- ai sensi del l'art. 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini

- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che

presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998, n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).

- la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti. (Nella specie, il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di un condomino. alla colonna condominiale.)

## **LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ, MISURAZIONE DELLA DISTANZA LEGALE DI UNA SIEPE DAL MURO COMUNE**

**Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza n. 10041 del 27 aprile 2010**

Ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, dal momento che su di esso, e sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza. Di conseguenza ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune.

## **LA RICEVUTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO COSTITUISCE PROVA DEL PAGAMENTO**

**Corte di Cassazione, Sentenza n.17246 del 22 luglio 2010**

La quietanza costituisce la prova della ricezione di un pagamento rilasciata dal creditore al debitore (cfr.: art. 1199 c.c.) e non la ricognizione di un debito che fa presumere sino a prova contraria il rapporto fondamentale e dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto stesso.

## **INVALIDE LE DELIBERE SE DANNEGGIANO GRAVEMENTE UN CONDOMINO**

**Corte di Cassazione, Sentenza 20902/2010**

Possono essere annullate le delibere condominiali, anche se adottate con maggioranza, se "ledono gravemente il diritto anche di un solo condomino". Lo ha chiarito la, spiegando che le innovazioni o le migliorie votate a maggioranza sono vietate se rendono "talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino". Il chiarimento è stato reso dalla Corte nel prendere in esame il caso relativo a una delibera con cui l'assemblea condominiale aveva concesso a tre inquilini dello stabile il permesso di collocare a proprie spese un ascensore nel vano scala condominiale. In questo caso secondo la Corte la delibera è legittima ma ci sono situazioni in cui anche se vi è la piena maggioranza le delibere vanno annullate. Ciò accade - spiega la Corte - quando le decisioni prese siano "gravemente lesive dei diritti all'uso e al godimento delle parti comuni anche di un solo condomino".



## RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE ALL'ESTERO PER CURE PROGRAMMATE

Le spese sanitarie per cure programmate all'estero rimborsate in base al tipo di assistenza sanitaria (diretta o indiretta).

### **Assistenza sanitaria diretta**

Per i cittadini italiani che vengono ricoverati presso ospedali pubblici o cliniche private convenzionate dei Paesi dell'Unione Europea, il pagamento delle spese sanitarie è assicurato direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta eccezione per l'eventuale ticket aggiuntivo imposto dallo Stato ospitante che, pertanto, è completamente a carico del paziente (cd. assistenza sanitaria diretta) come anche le spese di viaggio e soggiorno.

### **Assistenza sanitaria indiretta**

Qualora il ricovero avvenga in ospedali e strutture ubicati in Stati extra Europei e non firmatari di apposite Convenzioni bilaterali con la Repubblica Italiana, i cittadini hanno diritto al rimborso dell'80% delle spese sanitarie, a condizione, però, che il ricovero sia stato preventivamente autorizzato dalla A.S.L. di appartenenza (cd. assistenza sanitaria indiretta).

In particolare, in caso di cure programmate all'estero, è possibile ottenere il rimborso delle spese sanitarie quando:

- a) le strutture sanitarie italiane pubbliche o private convenzionate non forniscano le cure in forma adeguata alla particolarità del caso clinico;
- b) le strutture sanitarie italiane pubbliche o private convenzionate forniscano le cure in tempi tali da compromettere lo stato di salute dell'interessato o da precludere la possibilità dell'intervento o delle cure.
- c) In questi casi il cittadino può presentare una domanda di autorizzazione alla ASL per effettuare l'intervento all'estero. Dovrà allegare alla domanda la relazione di un medico specialista che dichiara che l'assistito non può essere curato in Italia e che indica presso quale centro estero si effettueranno le cure. È necessario presentare, inoltre, ogni documentazione utile (cartelle cliniche, esami radiologici, pareri resi da specialisti, altro) che possa giustificare il trasferimento all'estero. La ASL inoltra la domanda e la documentazione al Centro di Riferimento Regionale (CRR) competente per patologia, che deve esprimere il suo parere. In caso di parere negativo, deve essere indicato un centro alternativo in Italia presso il quale l'assistito possa essere curato adeguatamente e tempestivamente. Sentito il parere del CRR, concede o nega l'autorizzazione che consente di usufruire delle prestazioni sanitarie in condizioni di parità con i cittadini dello stato estero in cui ci si trova.
- d) I costi della degenza saranno sostenuti direttamente dal paziente, il quale potrà poi richiedere alla ASL il rimborso di una somma forfettaria - variabile - del costo pagato. Se il paziente necessita di un intervento immediato, a causa della gravità della patologia per cui non è possibile attendere i tempi tecnici della domanda presso la ASL, è previsto che lo stesso possa ottenere ugualmente il rimborso, anche senza preventiva autorizzazione, purché il trasferimento urgente sia preceduto dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla propria ASL. Se vi sono ragioni di urgenza è possibile ottenere il rimborso anche senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione dell'ASL, purché la relativa domanda sia stata presentata anteriormente alla data del ricovero.

## INFANZIA: UNICEF, MUOIONO 22MILA BIMBI SOTTO I 5 ANNI AL GIORNO

Nuove stime ONU presentate dall'Unicef mostrano progressi nei tassi di mortalità infantile. Secondo questi dati, infatti, a livello mondiale, il numero totale di morti tra i bambini sotto i cinque anni è sceso da 12,4 milioni del 1990 a 8,1 milioni nel 2009. Dal 1990 il tasso di mortalità infantile sotto i cinque anni è diminuito di un terzo: da 89 decessi ogni 1000 nati vivi nel 1990 a 60 nel 2009. Rispetto al 1990, ogni giorno in tutto il mondo muoiono 12.000 bambini in meno. Tuttavia, la tragedia delle morti infantili prevenibili continua: circa 22.000 bambini sotto i cinque anni continuano a morire ogni giorno e il 70% di queste morti si verificano nel primo anno di vita del bambino.

La mortalità infantile sotto i 5 anni è sempre più concentrata in pochi paesi. Circa la metà dei decessi a livello mondiale nel




2009 si è verificato, infatti, in soli cinque paesi: India, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Pakistan e Cina. I più alti tassi di mortalità infantile rimangono nell'Africa Sub-sahariana, dove un bambino su otto muore prima dei cinque anni - un evento 20 volte più frequente rispetto alla media di 1 su 167 delle regioni sviluppate. L'Asia meridionale ha il secondo tasso più alto, con un bambino su 14 che muore prima dei cinque anni. Sebbene il calo nei tassi di mortalità infantile sia stato decisamente più netto negli anni 2000-2009 rispetto al decennio precedente, la diminuzione non avviene ancora al ritmo necessario - soprattutto in Africa Sub-sahariana, Asia meridionale e Oceania - per raggiungere il Quarto Obiettivo di Sviluppo del Millennio, che prevede per il 2015 un declino di due terzi della mortalità rispetto al livello del 1990. Le nuove stime sono state pubblicate nel rapporto 2010 "Levels & Trends in Child Mortality", realizzato dall'IGME-UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation e in uno speciale editoriale su 'The Lancet. Sono state elaborate grazie al lavoro di alcune organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite che formano l'IGME, con la supervisione di esperti indipendenti provenienti da istituzioni accademiche.

## CONTI CORRENTI A CONFRONTO: UN UTILE SERVIZIO PER TE

Conti Correnti a Confronto è il servizio che ti permette di confrontare contenuti e costi dei prodotti di conto corrente di un gran numero di banche. Ti aiuterà nella scelta del conto corrente grazie alla possibilità di utilizzo di due criteri di ricerca.

**Profilo predefinito:** Puoi selezionare uno dei 7 profili tipo di utilizzo ed accedere in tal modo ai conti correnti a pacchetto attualmente in offerta che la banca ha associato a ciascuno di essi. **Ricerca per banca:** Consente di accedere all'intera offerta dei conti correnti a pacchetto ed ordinari disponibili nel sito "Conti Correnti a Confronto". Per agevolare la comparazione tra i singoli prodotti di conto corrente presenti nella piattaforma PattiChiari, sono presenti un indicatore sintetico di costo, visualizzabile nella scheda standard di confronto di ciascun prodotto, e delle icone relative ai principali servizi bancari ed extrabancari offerti. Da questo link <http://conticorrentiaconfronto.pattichiari.it/page3s.do> potrai accedere direttamente alla pagina di "Conti Correnti a Confronto" ed utilizzare il motore.. Per saperne di più: [www.pattichiari.it](http://www.pattichiari.it).

## IPHONE ALLA CONQUISTA DI GEOMETRI ED ADDETTI AI LAVORI: ARRIVA AUTOCAD WS PER VISUALIZZARE GRATIS I DISEGNI



Geometri, Architetti, Ingegneri, studenti e tutti gli altri addetti ai lavori con iPhone alla mano, da oggi potranno visualizzare gratuitamente i propri disegni e progetti sui dispositivi con la mela.

L'applicazione ufficiale Autocad WS, prodotta dalla storica Autodesk, consente non solo di visualizzare i documenti \*.dwg ma anche di effettuare semplici modifiche direttamente dall'interfaccia multitouch di iPhone, iPad ed iPod touch. Inoltre, grazie agli strumenti dedicati alla condivisione, è possibile operare sullo stesso documento da più dispositivi in contemporanea e assistere in tempo reale alle modifiche apportate dal team di lavoro.

Il rilascio di Autocad WS Mobile (link diretto) segna una svolta storica per la piattaforma mobile di Apple, sebbene non si tratti della prima applicazione dedicata ai professionisti di questo settore. Lo slogan di Cupertino "c'è un app praticamente per tutto" mai più di oggi può essere considerato valido: lo store di Apple, seppur chiuso e soggetto a rigide regole, vanta un'efficienza senza altri pari, grazie al lavoro ed alla collaborazione di importanti società come Autodesk.



Il Garante ha fornito alcune importanti indicazioni sulla corretta applicazione delle prescrizioni dettate a tutela della riservatezza dei dati personali e del loro corretto e pertinente trattamento. Da sottolineare le indicazioni sul rapporto tra la posta elettronica personale e quella aziendale, sui referti medici on line, sui fascicoli sanitari elettronici e sulle modalità di corretto svolgimento della videosorveglianza. Tra le indicazioni espresse in modo implicito ricordiamo quelle sull'uso delle impronte digitali o di meccanismi biometrici per il controllo del rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti

### **La posta elettronica aziendale e quella personale**

Oggetto delle indicazioni da parte del Garante sono le regole da applicare in tema di posta elettronica aziendale e tutela della privacy del dipendente in caso di cessazione dello stesso dal rapporto di lavoro. Il caso preso in esame è quello in cui compare il nome del lavoratore insieme a quello della azienda. In tale fattispecie evidenzia il Garante che "l'indirizzo e-mail attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni determina una legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza, ma non garantisce la confidenzialità dei messaggi inviati e ricevuti tramite lo stesso, poiché l'account ad esso riferibile può essere eccezionalmente nella disponibilità di accesso da parte del datore di lavoro qualora ciò si renda necessario per improrogabili esigenze aziendali". Su questa base sono fornite una serie di indicazioni da applicare in caso di cessazione del lavoratore: si deve procedere in primo luogo alla disattivazione di tutti gli account allo stesso riferiti e l'azienda deve predisporre "un sistema idoneo ad informare tutti i mittenti di comunicazioni inviate a tali account di posta della prossima disattivazione degli stessi e ad invitare all'inoltro della corrispondenza di lavoro ad un indirizzo di posta elettronica alternativo".

### **I referti online**

Il Garante fornisce una serie di indicazioni sul fenomeno dei cd "referti on-line". Con tale formulazione si intende la "possibilità per l'assistito di accedere al referto – inteso come la relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale – con modalità informatica. Analogamente è concessa all'assistito la possibilità di decidere – di volta in volta o una tantum – di ricevere telematicamente i predetti esiti clinici direttamente attraverso il proprio medico curante o il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta". In assenza di una specifica normativa si deve ricordare che la consegna on line "non sostituisce le normali procedure di consegna dei referti, che restano, in ogni caso, disponibili in formato cartaceo -ai sensi e per gli effetti di legge- presso la struttura sanitaria dove è stata erogata la prestazione. Il paziente, infatti, può generalmente ritirare i referti in originale". In primo luogo, a seguito della mancanza di specifiche disposizioni normative "tali servizi devono essere considerati facoltativi per l'interessato, ovvero offerti con modalità tali da rendere possibile a quest'ultimo di potere comunque scegliere di ritirare il referto in formato cartaceo". Ed ancora "la struttura sanitaria deve, anche, garantire all'interessato di decidere liberamente -sulla base di una specifica informativa e di un apposito consenso in ordine al trattamento dei dati personali connessi a tale servizio- di aderire o meno a tali servizi di refertazione, senza alcun pregiudizio sulla possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste" e deve essergli consentito, anche caso per caso, di manifestare la propria volontà contraria. Inoltre deve essere manifestata di volta in volta la adesione alla consegna on line dei referti al proprio medico. "All'interessato deve, infatti, essere concesso il diritto di non comunicare sistematicamente al medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità di scegliere, di volta in volta, quali referti mettere a disposizione del proprio medico". Deve essere fornita preventivamente "un'idonea informativa sulle caratteristiche del servizio di refertazione on-line., anche unitamente a quella relativa al trattamento dei dati personali per finalità di cura ma distinta da essa". In caso di fornitura del servizio ulteriore della archiviazione dei referti on line occorre fornire una specifica informativa ed acquisire un autonomo consenso. In questo caso siamo nell'ambito del dossier sanitario. Si impone la adozione di specifiche misure di sicurezza, in particolare "viene richiesto il ricorso alla cifratura". Per la consultazione on line occorre garantire il rispetto delle seguenti indicazioni minime: protocolli di comunicazione sicuri, tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni contenute nel file elettronico, utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell'interessato, disponibilità limitata nel tempo del referto on-line (massimo 45 gg.), possibilità da parte dell'utente di sottrarre alla visibilità in modalità on-line o di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano. In caso di spedizione tramite posta elettronica, le misure minime di sicurezza sono le seguenti: spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e non come testo compreso nella body part del messaggio; protezione del file in modo da impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati e convalida degli indirizzi e-mail.

### **Il fascicolo sanitario elettronico**

Viene previsto, innanzitutto, che il paziente debba potere scegliere in modo autonomo e senza nessuna conseguenza se fare costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici. Si impone, di conseguenza, la necessità di una adeguata e preventiva informazione, che indichi anche coloro che hanno accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni possono compiere. La sua consultazione dovrà avvenire solo "con modalità adeguate (ad es. tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro". "Gli accessi alle informazioni infine, dovranno essere tracciabili e gradualmente, e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento". La materia non è attualmente disciplinata da parte del legislatore. Vediamo di cosa esattamente stiamo parlando: "il fascicolo sanitario elettronico e il dossier contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica. I dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura l'interessato". "Le finalità perseguite devono essere ricondotte solo alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato medesimo, con esclusione di ogni altra finalità (in particolare, per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, che possono essere, peraltro, espletate in vari casi anche senza la disponibilità di dati personali), ferme restando eventuali esigenze in ambito penale". Qualora si intendano portare avanti anche scopi amministrativi, "tali strumenti devono essere strutturati in modo tale che i dati amministrativi siano separati dalle informazioni sanitarie". Viene richiamata l'attenzione sul fatto che "il titolare deve valutare attentamente quali dati pertinenti, non eccedenti e indispensabili inserire in relazione alle necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione". Devono essere identificati con chiarezza i soggetti che possono accedere a tali informazioni. Gli elementi essenziali del fascicolo devono essere obbligatoriamente comunicati al Garante.

#### **La videosorveglianza**

Particolare attenzione occorre avere per l'uso dei sistemi di videosorveglianza, che non possono in alcun modo ledere alla libertà individuale. Per il Garante occorre che vi siano specifici cartelli e che gli stessi debbano segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia; i sistemi che presentano rischi per i diritti e le libertà fondamentali e quelli tecnologicamente avanzati o "intelligenti" devono essere preventivamente approvati da parte dello stesso Garante; le immagini registrate devono essere conservate al massimo per 24 ore; devono essere utilizzate rigorose misure di sicurezza e le nuove regole devono essere applicate entro un periodo compreso tra 6 mesi ed 1 anno.

Inoltre è stato stabilito che "i comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze". Mentre per le violazioni al codice della strada sono "obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo". Ed ancora per i depositi dei rifiuti è "lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed eco piazzole per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito". Nei luoghi di lavoro "le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli)". Viene "ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura". Per il trasporto pubblico è "lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom)".

#### **I controlli delle presenze**

Il Garante ha una forte ostilità per i sistemi di controllo delle presenze dei lavoratori tramite impronte personali o dati biometrici. Tali modalità non devono di regola essere utilizzate per finalità di semplice verifica delle presenze. Siamo in presenza di strumenti che hanno un carattere eccezionale, che possono determinare una lesione della sfera delle prerogative personali e, quindi, sempre nel rispetto dei vincoli assai rigidi dettati dal legislatore, possono essere utilizzati solo in presenza di scopi di maggiore rilievo, quali ad esempio la necessità di garantire standard elevati di sicurezza.



## **QUANTA BELTÀ, AL MARTEDÌ SERA! PROGETTO NAZIONALE MARTEDÌ IN ARTE**


I biglietti dei musei e delle mostre sono sempre più cari... e non sempre è facile far quadrare il bilancio familiare con l'amore per l'arte. Ben venga quindi l'iniziativa dei Martedì in Arte: ci saranno aperture straordinarie e gratuite dei principali musei statali ogni ultimo martedì del mese fino al 28 dicembre 2010. Un modo diverso di passare una serata e per avvicinare un più ampio pubblico al patrimonio artistico italiano. Il progetto Martedì in Arte è promosso dalla Direzione per la Valorizzazione del Patrimonio culturale del MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali).



Aderiscono diversi musei statali in tutta Italia, tra cui Palazzo Reale di Napoli, la Reggia di Caserta, la Basilica di Sant'Apollinare in Classe a Ravenna, il Teatro Farnese di Parma, il Museo e Galleria Borghese, a Roma, la Villa d'Este e la Villa Adriana a Tivoli, il Cenacolo Vinciano a Milano, il Museo di Palazzo Ducale di Mantova, il Compendio Garibaldino di Caprera in Sardegna, gli Uffizi, Palazzo Pitti, Museo San Marco a Firenze... e molti altri ancora.

## **2050. IL PIANETA HA BISOGNO DI TE**

**Rotonda della Besana, Milano, dal 12 ottobre 2010 al 6 gennaio 2011**



Dopo essere stata ospitata a Boston, negli spazi del Liberty Center, arriva a Milano, alla Rotonda della Besana, la mostra *2050. Il pianeta ha bisogno di te*: una ampia rassegna sul futuro del nostro pianeta e sull'importanza della sostenibilità pensata per un pubblico eterogeneo, "dai bambini ai decisori". Quattro le sezioni previste, che esplorano diversi ambiti e scenari:

- *Cibo e Bevande*, sulla provenienza del cibo e sulla quantità di risorse necessarie alla sua produzione, sullo sviluppo del settore agro-alimentare in funzione della ricerca e delle nuove tecniche, inclusi OGM e nanotecnologia;
- *Tempo libero*, sull'impatto ambientale di aspetti di vita quotidiani come il gioco, le vacanze, la comunicazione;
- *Mobilità*, sulle trasformazioni in atto nel campo dei trasporti e sui suoi possibili sviluppi (nuovi carburanti, mezzi innovativi...);
- *Abitare*, sull'evoluzione dell'architettura, in senso sia fisico sia concettuale.

Il percorso si snoda come un tour digitale tecnologicamente avanzato, capace di mostrare ciò che sarà di noi e della Terra nel 2050 e nel contempo di registrare - grazie all'utilizzo di una carta personale elettronica - le abitudini quotidiane di ciascun visitatore che al termine della visita potrà conoscere a quale grado di virtuosità, in termini di sostenibilità, oggi appartiene.

**Per informazioni : Codice - via G. Pomba 17, Torino -tel. 011 19700579 [codice@codicecultura.it](mailto:codice@codicecultura.it)**

## **BAU 2011 SALONE INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA, MATERIALI E SISTEMI**

**Monaco di Baviera dal 17 al 22 gennaio 2011.**

Dal progettista all'impresario edile, dall'artigiano al facility manager... BAU, Salone Internazionale di Architettura, Materiali e Sistemi che si terrà a gennaio nel centro fieristico di Monaco di Baviera, intende riunire "tutta la catena di processo dell'edilizia", focalizzandosi sui protagonisti della progettazione, della costruzione e dell'arredamento degli edifici. Oltre 180.000 metri quadrati di superficie espositiva per presentare tutte le



novità nel campo dei materiali e dei prodotti di settore, oltre a una serie di convegni su una serie di tematiche chiave come l'edilizia sostenibile, l'edilizia "per tutte le generazioni", il futuro delle costruzioni, la formazione e la specializzazione. Il programma BAU Plus! inoltre prevede tre forum aperti al pubblico, intitolati Il futuro dell'edilizia, MakroArchitektur (sul ruolo attuale e prossimo dell'architetto), Edilizia intelligente. Completano l'offerta tre mostre speciali, pensate per approfondire ulteriormente i temi principali individuati dal Salone: Green Envelope - Costruire in maniera sostenibile con finestre, facciate e porte, Edilizia intelligente, Edilizia per tutte le generazioni, Solar Decathlon Europe (i risultati delle scuole tedesche partecipanti all'omonimo concorso di progettazione europeo, dedicato a complessi residenziali alimentati dall'energia solare). **per ogni informazione: [www.bau-muenchen.com](http://www.bau-muenchen.com)**

## CREAZIONE DI UN LOGO ISTITUZIONALE

### Bando Regione Puglia



La Regione Puglia promuove a livello nazionale un concorso aperto a tutti, per la creazione di un logo istituzionale "Puglia Creativa" di proprietà della Regione Puglia.

Obiettivo è la creazione di un logo istituzionale "Puglia Creativa" di proprietà della Regione Puglia. Il logo può essere un logotipo o un brand. Ma ciò che deve risaltare è il naming Puglia Creativa. Il logo PUGLIA CREATIVA deve creare un immaginario politematico, perché deve connotare:

- l'industria della creatività pugliese
- una rete produttiva capace di offrire opportunità attraverso i finanziamenti europei per progetti di integrazione dei campi del

cinema, dello spettacolo dal vivo, della musica- "visioni" sul futuro della Puglia

- l'identità di progetto della Regione Puglia che attraverso la creatività è capace di creare sviluppo, occupazione, crescita e benessere

- un richiamo ai brand istituzionali già in utilizzo in tema di creatività

Le Idee dovranno essere trasmesse unitamente alla domanda di partecipazione, attraverso il form presente sul sito internet <http://pugliacreativa.regione.puglia.it> e contenere almeno una descrizione dell'Idea.

Le idee dovranno essere presentate in maniera virtuale compilando telematicamente l'apposito form sul sito <http://pugliacreativa.regione.puglia.it>, inviando un file jpg 600x300 con un peso massimo di 400kb e contestualmente in vettoriale inviano un file PDF a [pugliacreativa@regione.puglia.it](mailto:pugliacreativa@regione.puglia.it), entro e non oltre il 26 ottobre 2010.

Il logo deve essere facilmente riconoscibile come logo di un programma istituzionale della Regione Puglia.

I concetti chiave che il logo deve trasmettere sono: **Creatività**, futuro, giovani, **designer**, fiducia, professionalità, rete.

Il logo va creato e pensato in base alla declinazione grafica degli utilizzi: dalla corporate identity al web e ai social network, dalla modulistica amministrativa dei bandi di gara alle campagne di marketing non convenzionale.

Il calendario indicativo del concorso verrà pubblicato sul sito internet <http://pugliacreativa.regione.puglia.it>.



## CREDITORI PARMALAT: CHIEDETE LE AZIONI CHE VI SPETTANO

E' stato comunicato, che è possibile esercitare il proprio diritto ottenere l'assegnazione delle azioni warrant che vi spettano. Manca meno di un mese per presentare tutti i documenti. Chiedete informazioni al vostro intermediario.

## CASA: CONVIENE ACQUISTARLA O ANDARE IN AFFITTO?



**Comprare casa conviene.** Infatti secondo l'istituto di ricerca Nomisma il mercato è ormai "ingessato" da 5 anni. I prezzi nei primi sei mesi 2010 sono scesi mediamente dell'1%, e nelle 13 principali città italiane dall'inizio della crisi, le case costano in media il 5% meno, tornando a livelli del 2005. Ecco però i calcoli da fare prima di acquistare e la dimostrazione "matematica" di quanto l'acquisto sia effettivamente conveniente.

**L'acquisto: costi ed extra** Prima di firmare il preliminare d'acquisto, è bene farsi un rapido calcolo mentale. Come prima cosa, va tenuto conto del peso della rata e di quanto essa incida sul tuo stipendio. Secondo le banche, la rata non deve superare un terzo del reddito complessivo. In pratica con un guadagno netto di 2.000 euro al mese ci si può permettere una rata intorno agli 700 euro. Per fare un esempio, se compri un appartamento da 250.000 euro, con un mutuo a tasso fisso ventennale per finanziare il 60% del valore, la rata di mutuo mensile sarà pari a 1.069 euro, mentre al compromesso si dovranno versare 100.000 euro.

### **Poi ci sono da calcolare:**

- le spese per l'agenzia immobiliare, con la percentuale che varia tra il 2% e il 5% (ma chiedi sempre prima di avere brutte sorprese);
- l'atto notarile di compravendita, con il notaio che si prende un po' meno dell'1% (le tariffe variano);
- le varie tasse (bolli, vulture catastali, visure ipotecarie, tassa archivio notarile, imposte di registro, catastale e ipotecaria fisse), che valgono circa 1.000 euro;
- i costi di accensione della pratica di mutuo (dai 400 ai 1.000 euro circa) e della polizza scoppio e incendio obbligatoria (il premio varia da 150 a 250 euro).

### **L'affitto: canone e Btp**

Il canone mensile costa meno del mutuo. Chi opta per la locazione pagherà, per una casa simile a quella della soluzione dell'acquisto, 900 euro al mese aggiornati ogni anno in base all'indice Istat (poca roba).

Quindi, ipotizzando che il capitale a disposizione (100.000 euro) sia investito in un BTP a 20 anni e considerando la differenza tra la rata del mutuo e il canone di affitto, quest'ultimo al mese è più conveniente. Ora si ipotizza che la differenza positiva dell'affitto sia tenuta su un conto corrente bancario ordinario, che al giorno d'oggi ti va bene se ti dà un tasso di remunerazione dello 0,5%.

### **20 anni dopo...**

Dopo 20 anni, guadagna comunque chi ha comprato: il proprietario raggiunge 121.818 euro (tra il valore futuro immobile e le rate del mutuo), mentre l'inquilino sarà in perdita di 40.301 euro (tra il capitale investito, i canoni di locazione e l'eventuale differenza rata mutuo/canone e altri costi benefici).

### **Roba da over 50**

L'acquisto non a caso è la soluzione preferita dagli italiani. Di fatto, ormai l'87% delle famiglie italiane possiede una casa di proprietà. Ma non tutti possono permetterselo. E i più penalizzati sono i giovani, spesso precari del lavoro. In Italia solo il 3,6% degli immobili è di proprietà degli under 30. Appena poco più di un terzo dei tetti è patrimonio di chi è sotto i cinquant'anni. I dati provengono da un'indagine **dell'Agenzia del Territorio e dal Dipartimento delle Finanze**, che ha incrociato i dati delle ultime dichiarazioni dei redditi 2008 con quelli del catasto. Gli over 50 hanno il 62,9% degli immobili. Mentre la quota dei proprietari under 50 non riesce a coprire oltre il 37,1%, in cui rientra la fetta (3,6%) di chi è sotto i trenta.

## MILANO: LA CITTA' PIU' A BUON MERCATO

Cagliari è la città italiana più cara per le famiglie, **Milano e Venezia** sono le più convenienti. E' questo il risultato che emerge dall'indagine sul costo di cittadinanza realizzata dalla **Direzione Generale per il Mercato**, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con l'Ipi (Istituto per la promozione industriale).

### *Sotto la lente i servizi pubblici*

Il concetto di costo di cittadinanza prende in considerazione una peculiarità del nostro paese: i cittadini sono costretti a ricorrere a fornitori locali per una serie di esigenze fondamentali, senza poter contare su più opzioni sul tavolo. Un problema che da tempo attende una soluzione con la prospettata liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Così, passando al setaccio i costi all'interno di 14 centri metropolitani, emerge che una famiglia tipo con un figlio minore di quattro anni che frequenta un asilo nido, un reddito annuo di 36mila euro e un appartamento di proprietà di 80 metri quadri in semi-periferia ha speso mediamente 2.981 euro per usufruire di servizi pubblici essenziali (come trasporti pubblici locali, taxi, prestazioni sanitarie non in convenzione, parcheggi assistenza sanitaria di prossimità, asili nido, raccolta dei rifiuti, fornitura di gas, elettricità e acqua), somma che sale a 3.620 euro se si considerano anche le tasse comunali (Ici e addizionali Irpef).

### *Cagliari, che salasso*

Fin qui la media, mentre se si considerano i dati delle singole città emergono valori molto diversi: da un minimo del -8% rispetto alla media a un massimo del +20%. L'ingrato primato spetta a **Cagliari**, con un costo medio di 4.140 euro, seguita da **Genova** (3.864 euro), **Palermo** (3.797 euro) e **Torino** (3.721 euro). In cosa alla classifica si trovano, invece, **Milano** (3.165 euro) e **Venezia** con 3.274 euro. Roma è poco sopra la media (3.633 euro), **Napoli** (3.592) e **Firenze** (3.554) poco sotto. Un risultato sorprendente se si considera che proprio queste ultime due città sono tra le più care su molti altri fronti, a cominciare dalle quotazioni immobiliari. Sullo studio incidono soprattutto le variazioni relative alle addizionali Irpef, che nel capoluogo lombardo e in quello veneto sono ai livelli più contenuti, oltre che i costi energetici, che toccano il loro picco a Cagliari, dove si sconta il peso della ritardata metanizzazione.

Inoltre il dato di sintesi non consente di dare una risposta definitiva alle esigenze di ogni singola famiglia: infatti non esiste una città che presenti costi contenuti su tutti i fronti. Così **Milano** presenta prezzi superiori alla media per quanto concerne le prestazioni sanitarie e la Tarsu; Torino batte tutti per il costo degli asili nido, ma è sotto la media per il costo dei servizi idrici; infine Roma presenta costi dei farmaci quasi doppi rispetto alla media, ma rette contenute per i nidi.

### *Poche variazioni nel tempo*

I risultati 2009 non si discostano particolarmente dalle indagini degli anni precedenti e questa è l'ulteriore conferma di un mercato ingessato, in cui latita la concorrenza. Cagliari era risultata la città più costosa già nel 2007 e nel 2008 e anche Milano conferma la posizione dell'anno precedente. Fa eccezione Genova, nel 2007 solo sesta e oggi alle spalle di Cagliari a causa dell'aumento registrato dai costi per la raccolta dei rifiuti, i servizi idrici e le addizionali Irpef. Percorso virtuoso, invece, quello compiuto da Messina, che in due anni passa dal terzo all'ottavo posto (attestandosi sulla media nazionale) grazie soprattutto alla riduzione degli abbonamenti per il trasporto locale.

## IMMOBILIARE USA:GLI AMERICANI RIPIEGANO SULL'ITALIA



Gli statunitensi preferiscono investire in Italia per l'acquisto di un immobile. Nella classifica stilata dal portale di annunci immobiliari verso l'estero **Gate-Away.com**, visitato da più di 150 paesi del mondo, gli USA sono al primo posto tra i Paesi che hanno inviato più richieste per l'acquisto di una casa nel secondo trimestre di quest'anno, precedendo gli inglesi e gli olandesi.

Si evidenzia un + 98,91% del numero di contatti nel secondo trimestre 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009, mentre c'è un + 31,18% nel secondo trimestre 2010 in confronto al trimestre precedente.

Un dato interessante che evidenzia come i compratori americani stiano cercando mercati alternativi a quello statunitense dove investire sul mattone.

Nel report emerge che ancora forte è l'attrattiva che esercita la Toscana, che occupa il primo posto nelle preferenze USA (quasi il 26%).

Recentemente, anche il presidente Barack Obama ha espresso la sua preferenza per la regione di Dante, in particolare, la zona intorno **Firenze**: si conferma, quindi, la costante ammirazione verso questo territorio.

A sorpresa, al secondo posto c'è la **Liguria**, con un 12,50% di richieste. Probabilmente, oltreoceano hanno apprezzato la bellezza dei suoi paesaggi e amato località importanti come Portofino e Santa Margherita Ligure. Apprezzate anche **Umbria** ed **Abruzzo**. Buon interesse anche per le **Marche**.

Scendendo nel dettaglio del report, si scopre che gli americani preferiscono di gran lunga una casa piuttosto che un appartamento (59% contro il 28%). Netta preferenza per un immobile ristrutturato (63%) piuttosto che acquisire una casa da ristrutturare, mentre viene snobbata del tutto la presenza di una piscina: scelta dovuta probabilmente alla passione per i nostri mari.

In definitiva, pare che gli acquirenti americani si fidano più del mercato immobiliare nostrano piuttosto che quello domestico: negli Stati Uniti la crisi del mercato delle case è un grande problema pari a quello della disoccupazione, sul quale è necessario un intervento immediato.

## ECCO LE COSTRUZIONI PIU' STRANE DEL MONDO



Il singolare palazzo che vedete qui accanto si chiama "**Basket house**" ed è la sede della **Longaberger Company**, una piccola azienda di Newark (Ohio) che produce cesti. È un palazzone di 9.000 tonnellate di peso che ospita 9000 metri quadrati di uffici: lo ha voluto **Dave Longaberger**, fondatore dell'azienda, a metà degli anni '90. I due grandi manici montati sul tetto pesano 75 tonnellate l'uno e sono riscaldati, per evitare gli accumuli di neve durante l'inverno. La Basket House deve essere piaciuta molto anche a Sim Jae-Duck,



presidente della World Toilet Association, che nel 2007 si è fatto costruire una casa a forma di **water**. Si trova a Suwon, a 40 km circa da Seoul, e ha una superficie di 420 metri quadri. Il magnate delle toilette, per questa singolare dimora di acciaio e vetro, ha speso circa poco più di un milione di euro e la cede di affitto per circa 35.000 euro al giorno. Al centro dello strano edificio vi è una toilette completamente trasparente che, al momento del bisogno, si riempie di una fitta nebbiolina per proteggere la privacy dell'utilizzatore. Con questa costruzione Sim Jae-Duck ha voluto ricordare all'opinione pubblica che oltre il 40% della popolazione mondiale non ha accesso a una **toilette**.

## ROMA: APPARTAMENTO AL PANTHEON A SOLI 50MILA EURO. MA NON SUPERA I 5 MQ



Un appartamento in una ambitissima zona di Roma a **50mila euro**. Le dimensioni dell'immobile: **5 metri quadrati**. A raccontare la bizzarra vicenda è stato *Il Giornale*, in un articolo intitolato "**A Roma adesso si vive come topi. In vendita casa di 5 metri quadrati**". La scoperta è avvenuta grazie a un **curioso annuncio**, affisso in piazza di Sant'Ignazio: "**Pantheon Mini-garconniere 5 mq 50.000 euro**". Zona di certo prestigiosa e ambita: tra il Pantheon, piazza Venezia e via del Plebiscito, a poche decine di metri da Palazzo Grazioli. Ma basta questo per accettare di vivere nell'**ex gabbiotto di una portineria**? Con un paio di passi però si raggiunge qualsiasi punto dell'abitazione. Un paravento chiude la zona "**bagno**" (wc e lavandino con doccetta su piano rialzato da uno zocchetto) e una scaletta porta al letto. Nonostante le dimensioni da confessionale, l'appartamento risulta appetibile. "**Cinquantamila euro...qui non si compra nemmeno un garage!**" è stato uno dei commenti dei potenziali acquirenti. E negli anni, gli affittuari sembra non siano mancati: un bancario, un guardiano di notte, un orafo, ecc. **Canone massimo, 300 euro al mese**.

## TORINO: AFFITTO RECORD



L'**affitto più caro d'Italia**? Bisogna andare a **Torino**, per la precisione in strada San Vito Revigliasco 486, per trovare la villa che neppure gli **U2** si sono potuti permettere. Stando a quanto riportato sul quotidiano *La Stampa*, per otto giorni di pernottamento Bono e soci, che saranno il 6 agosto in concerto nella città della Mole, hanno ricevuto un preventivo di **280 mila euro**, esclusi i diritti di agenzia. Al giorno circa 35 mila euro. Troppo, perfino per loro.

La villa è di mille metri quadri distribuiti su tre piani, con otto camere da letto, piscina coperta e *due ingressi*. Il tutto corredato da una vista mozzafiato sulla Mole, incorniciata da alberi secolari. Anche i vicini hanno la loro importanza: basta fare pochi passi per incontrare, nella stessa strada, casa Agnelli e Villa Frescot.

## L'ONU HA UN PIANO PER ACCOGLIERE GLI EXTRATERRESTI SULLA TERRA

Tappeto rosso all'Onu per ET in visita: tra le mille agenzie delle Nazioni Unite ce n'è una che ha tra i suoi compiti quello di tenere i rapporti con eventuali extraterrestri che dovessero bussare alla porta della Terra. Il capo è una astrofisica malesiana: Mazlan Othman descriverà il suo lavoro la prossima settimana alla conferenza scientifica della Royal Society Kavli Foundation a Cricheley Hill nel Buckinghamshire.

L'astrofisica, che è stata a capo dell'agenzia spaziale malesiana - e in questo ruolo ha organizzato la preparazione al lancio del primo astronauta del suo Paese - dirà ai delegati che la scoperta di centinaia di pianeti in orbita attorno ad altre stelle ha reso l'esistenza di una vita extraterrestre ben oltre la mera possibilità, anticipa dal Sunday Times: questo significa che l'Onu deve essere pronto a coordinare la risposta dell'umanità a un eventuale «primo contatto».

L'Unoosa ha sedi a Vienna, Bonn e Pechino e uno staff multinazionale che mantiene il registro degli oggetti lanciati nello spazio, tiene d'occhio gli asteroidi che si avvicinano pericolosamente alla terra e più in generale promuove la cooperazione internazionale per l'uso pacifico dello spazio. Ma tra le sue competenze, secondo il domenicale britannico, ci sono anche mansioni singolarmente simili a quelle della MiB, l'agenzia ritratta nel film «Men in Black» con Will Smith e Tommy Lee Jones in cui un'entità top secret negozia con gli alieni e consente loro, in alcuni casi, di rifugiarsi sulla Terra.

«La continua ricerca di comunicazioni extraterrestri ci lascia sperare che un giorno l'umanità riceverà segnali dagli alieni», è convinta la Othman: «Quando succederà dovremo avere in piedi una risposta coordinata che tenga conto della delicatezza del soggetto: l'Onu è una struttura già pronta per mettere in piedi questo meccanismo».

Le Nazioni Unite hanno già tentato in passato di mettersi in contatto con la vita oltre la Terra: le due sonde Voyager lanciate nel 1977 portavano un messaggio dell'allora segretario generale Kurt Waldheim: «Usciamo dal sistema solare nell'universo cercando pace e amicizia».

Di recente la Nasa ha annunciato che la sonda Keplero ha scoperto oltre 700 nuovi pianeti tra cui 140 simili per dimensioni alla Terra.

«La Othman è la persona più adatta se un alieno dovesse chiedere di portarlo dal nostro leader», ha detto al Times Richard Crowther, esperto britannico di diritto spaziale, che peraltro è convinto che il primo contatto con la vita extraterrestre avverrà non di persona ma attraverso comunicazioni radio: e se anche un alieno sbarcherà sulla superficie del Pianeta, si tratterà presumibilmente di microbi e non di forme di vita intelligenti.

## TELECOMANDI DI ELETTRODOMESTICI SENZA TASTI. PROSSIMAMENTE GESTURE REMOTE - UNA INTERFACCIA A SEMPLICI GESTI DELLE DITA



Nelle nostre case abbiamo più di un televisore e forse più di un lettore Dvd, senza contare poi un eventuale Blu-ray player o un impianto stereo. Tutti questi nostri cari elettrodomestici hanno bisogno, nella maggior parte dei casi, di un telecomando. Più elettrodomestici e più telecomandi e, se calcoliamo che nel tempo le funzioni e le possibilità di interagire con questi sono aumentati esponenzialmente, anche più tasti di controllo.

La rivoluzione però nella gestione delle nostre scelte arriva dall'azienda tedesca Ident Technology AG, che ha presentato il primo telecomando universale senza pulsanti: il Gesture Remote. Questo nuovo apparecchio permette di controllare tutte le funzioni del televisore grazie a semplici gesti delle dita e la sua forma ergonomica aggiunge comodità al suo utilizzo. Gesture Remote è composto da sensori avanzati, implementati secondo la tecnologia GestIC, sensibili alla posizione delle dita.

Il nuovo prodotto, ancora in fase prototipale e fuori commercio, funge un po' da mouse virtuale con il quale potremmo ruotare, zoomare, cliccare, ruotare, controllare il livello del volume e dei canali.

Un passo avanti per semplificare le nostre scelte e liberare i tavolini da troppi (forse anche un po' antiestetici) telecomandi.

## 20 MAIL GRATIS



Ecco una lista delle migliori Email gratuite nel mondo. Troverete anche il tipo d'indirizzo email che riceverete, la dimensione massima della capienza e se supporta il POP3.

30Gigs.com <b>Indirizzo:</b> user@30gigs.com <b>Pop3:</b> no <b>Spazio:</b> 30 Giga	45Gigs.com <b>Indirizzo:</b> user@45gigs.com <b>Pop3:</b> si ma a pagamento <b>Spazio:</b> 45 Giga	Ubbi – Mail <b>Indirizzo:</b> user@ubbi.com / user@clarinmail.com <b>Pop3:</b> si <b>Spazio:</b> 5 MB	AIM – Mail <b>Indirizzo:</b> user@aol.com <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 2Giga	Amazemail <b>Indirizzo:</b> user@amazemail.com <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 10 Giga
Care2 E-Mail <b>Indirizzo:</b> user@care2.com <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 100 Mega	Cinemex <b>Indirizzo:</b> user@cinemex.com <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 5 Mega	FastMail <b>Indirizzo:</b> user@fastmail.fm <b>Pop3:</b> Si <b>Spazio:</b> 40 megas/2Giga (versione con costo)	Gmail <b>Indirizzo:</b> user@gmail.com <b>Pop3:</b> Si <b>Spazio:</b> 2.7 Giga	Goowy <b>Indirizzo:</b> user@goowy.com <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 2 Giga
Inbox.com <b>Indirizzo:</b> user@inbox.com <b>Pop3:</b> Si <b>Spazio:</b> 2 Giga	LatinMail/StarMedia <b>Indirizzo:</b> user@latinmail.com <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 20 Mega	Lycos Mail <b>Indirizzo:</b> user@lycos.com <b>Pop3:</b> no/si (versione plus) <b>Spazio:</b> 3 Giga/5 Giga (versione plus)	Mail.be <b>Indirizzo:</b> user@mail.be <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 15 megas/ 2 Giga	Mail.com <b>Indirizzo:</b> user@mail.com <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 10 Mega
Mail2Web <b>Indirizzo:</b> user@mail2web.com <b>Pop3:</b> No / Si (versione con costo) <b>Spazio:</b> 1 Giga	MailVault <b>Indirizzo:</b> user@mailvault.com <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 4 Mega	MSN Hotmail <b>Indirizzo:</b> user@hotmail.com <b>Pop3:</b> Si <b>Spazio:</b> 1 Giga	MyRealBox <b>Indirizzo:</b> user@myrealbox.com <b>Pop3:</b> Si <b>Spazio:</b> 10 Mega	Ozú <b>Indirizzo:</b> user@ozu.es <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 50 Mega
Telcel <b>Indirizzo:</b> user@itelcel.com <b>Pop3:</b> Si <b>Spazio:</b> 25 megas	Terra Mail (Argentina) <b>Indirizzo:</b> user@terra.com.mx <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 6 megas	Tutopia Mail <b>Indirizzo:</b> user@tutopia.com <b>Pop3:</b> Si <b>Spazio:</b> 20 Mega	Yahoo Mail <b>Indirizzo:</b> user@yahoo.com/user@yahoo.com.mx <b>Pop3:</b> No <b>Spazio:</b> 1Giga	

## SOFTWARE PER MISURARE LA VELOCITA' DI CONNESSIONE A INTERNET

E' possibile monitorare le prestazioni della propria connessione ad internet da postazione fissa attraverso un software certificato e gratuito che il consumatore può utilizzare sul proprio personal computer. Si chiama "Misura Internet" il progetto, lanciato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni (FUB), che fornisce un innovativo strumento di controllo attraverso il quale il consumatore può avere maggiore consapevolezza delle prestazioni offerte dagli operatori e orientarsi tra le offerte di mercato, verificando di persona la qualità della propria linea e confrontandola con quella "promessa" dall'operatore al momento della stipula del contratto. Gli operatori saranno infatti tenuti ad indicare il valore della velocità minima di trasmissione dati dalla rete verso l'utente (download) oltre al valore di velocità massima teorica. Il software messo a disposizione degli utenti, denominato NEMESYS, potrà essere scaricato a breve e gratuitamente dal sito [www.misurainternet.it](http://www.misurainternet.it)



## ALLARME VIRUS . CIRCOLA UNA E-MAIL CHE VA ELIMINATA



E' da cancellare la mail che sta circolando sulla posta elettronica, proveniente dall'indirizzo "ced-sogei-ancitel@sogei.it" e con oggetto "Utilizzo delle Banche dati istituzionali".

In fondo, al messaggio, è presente, assieme ad altri, anche il logo dell'Agenzia delle Entrate. E' quanto segnala la stessa Agenzia, che è totalmente estranea alla comunicazione e invita tutti coloro che dovessero riceverla a non aprire l'allegato "manuali.zip", potenzialmente pericoloso, e ad eliminare al più presto la e-mail.

## ATTENZIONE QUANDO LAVORI CON IL PC SULLE GINOCCHIA

Quando si parla di lavoro d'ufficio le insidie si nascondono anche negli oggetti più innocui. Nella casistica degli «infortuni sul lavoro» rientrano anche i pericoli della vita sedentaria, come le **ustioni da computer**. Si tratta di una vera sindrome, la «*toasted skin syndrome*», letteralmente **sindrome da pelle «tostata»**. Ecco in cosa consiste e quali altri pericoli nasconde la vita d'ufficio. Le persone che lavorano con un *laptop* sulle ginocchia possono sviluppare un'epidermide chiazata dall'aspetto inusuale causata dall'esposizione prolungata al calore. Questa condizione può essere causata anche dal sovrutilizzo di *boul* dell'acqua calda e altre fonti di calore che di solito non sono sufficienti per causare bruciate. **Un rapporto medico pubblicato alcuni anni fa ha scoperto inoltre che gli uomini che tenevano il computer sulle gambe rischiano l'infertilità.**



Inoltre le patologie che colpiscono l'apparato muscolo-scheletrico dipendono da posizioni non corrette al tavolo di lavoro. Molto frequente anche la sindrome da **tunnel carpale**, causata spesso dall'utilizzo del *mouse al computer*. Possono essere prevenute osservando frequenti pause e modificando il ciclo lavorativo. **Le persone che lavorano al computer per 20 ore settimanali, in particolare devono fare una pausa di un quarto d'ora ogni due ore.**

## OCCHIO A INSALATOMANIA SALVA-LINEA, E' UN INGANNO DIETETICO



E' l'ultima moda fra uomini e donne ossessionati dalla linea. Ma l'insalatomania rischia di rivelarsi un boomerang. Parola degli esperti dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi), intervenuti oggi a Roma alla presentazione dell'Obesity Day. "Il piatto di insalata a pranzo al posto del pasto tradizionale è tornato di moda, ma se questa verdura è un alimento importante, perché contribuisce alla sazietà e contribuisce all'assunzione di fibre, si devono rispettare due condizioni: deve essere condita con un filo d'olio e far parte di un pasto", spiega Giuseppe Fatati, presidente dell'Adi e coordinatore del progetto Obesity Day. "Invece l'insalatona che sta diventando di moda - prosegue - è un inganno dietetico,

perché nel piatto insieme a qualche foglia di insalata vengono messi gli ingredienti più vari, dalla noce al formaggio, dalla maionese ai crostini, dalle acciughe all'uovo sodo. Non è più una semplice insalata, ma un pasto da 500-600 calorie. Un inganno, perché chi ha preso l'insalatona poi è convinto di non aver mangiato. Quindi la sera si premia con un pasto abbondante". Insomma, si tratta di una moda insidia-linea: "La sorpresa arriverà implacabile - conclude l'esperto - salendo sulla bilancia".

## LA SALUTE SCENDE IN PIAZZA A MILANO, VISITE GRATIS SUL CAMPER FINO AL 12 DICEMBRE

Se in tempi di crisi il cittadino non va dal medico, il medico va dal cittadino. Il Comune di Milano lancia l'iniziativa "Le Piazze della Salute": tre mesi di visite gratis su un ambulatorio a 4 ruote che, fino al 12 dicembre, farà tappa nelle tre piazze principali delle 9 zone in cui è divisa la metropoli meneghina. Attraverso il progetto, si promette attenzione soprattutto ai quartieri più disagiati. In un viaggio lungo 81 giorni, il camper-ospedale farà di Milano la capitale della prevenzione, degli stili di vita e della cultura del benessere. Saranno offerti gratuitamente ai cittadini, quasi a domicilio e nei pressi dei luoghi di lavoro, una serie di test e controlli medici a bordo di un grande truck superattrezzato., con l'obiettivo di "promuovere una vera cultura della prevenzione e indurre l'adozione di comportamenti quotidiani in grado di contrastare l'insorgenza di patologie croniche e di far guadagnare anni di vita in salute".

## RIMEDI CONTRO I "TIC"

I tic sono dei movimenti automatici che si compiono quotidianamente senza riuscire a controllarli. Ad esempio, **strizzare ripetutamente gli occhi, agitare le gambe, mordere unghie, pellicine e labbra** diventano parte della routine quotidiana, senza la possibilità di riuscire a smettere.



**Vediamo perché compaiono e quali sono le cure, da concordare con il proprio medico naturopata, per risolvere i tic più comuni.**

**STRIZZARE LE PALPEBRE** Ripetere spesso questo movimento si rivela una valvola di sfogo per chi fa fatica a prendere l'iniziativa e sfugge alle spiegazioni. Una soluzione efficace sono i granuli di Nux Vomica 30 CH e di Magnesia Fosforica 30 CH a giorni alterni per 1 mese. Puoi abbinare al rimedio omeopatico quello floriterapico assumendo Gentian.

**ARROTOLARE LE CIOCCHIE DI CAPELLI FRA DUE DITA** Sono sintomo di timidezza e fragilità, è facile che queste persone soffrano anche di onicofagia (mangiarsi le unghie). L'arrotolare ciocche di capelli equivale ad una coccola, è quindi un modo per consolarsi. Puoi trovare un aiuto con i granuli di Pulsatilla 30 CH oppure con il fiore Mimulus

**MORDERE UNGHIE, PELLICINE E LABBRA** Hai dentro di te una bella e sana dinamicità che però viene repressa continuamente dirigendola solo verso te stessa. I granuli di Staphysagria 30 CH da assumere insieme alla floriterapia con Willow possono aiutare molto.

**DEGLUTIRE SPESSO** Chi compie questo gesto non digerisce volentieri la situazione che sta vivendo oppure soffre di sensi di colpa. Ignatia 30 CH e il floriterapico White Chestnut assunti per un periodo limitato sono un ottimo rimedio.

**MUOVERE FRENETICAMENTE LE GAMBE** Agitare le gambe sia a letto che mentre si è seduti indica che si desidererebbe

scappare da una situazione spiacevole oppure che si sta attraversando un momento poco equilibrato. L'aiuto può arrivare dallo Zincum Metallicum 30 CH abbinato al fiore Wild Oat.

## LE NOCI AIUTANO A DIMINUIRE GLI EFFETTI DELLO STRESS

Una dieta ricca di noci aiuta a combattere gli effetti biologici dello stress. Lo ha scoperto una ricerca pubblicata dal Journal of the American College of Nutrition, secondo cui mangiare 9 noci al giorno diminuisce sia la pressione totale che l'aumento della pressione dovuta alle situazioni stressanti.

I ricercatori hanno studiato 22 adulti sani con il colesterolo alto, fornendo loro tutti i pasti per sei settimane. I soggetti che avevano un'alta quantità di noci nella dieta, sottoposti a prove stressanti come parlare in pubblico o immergere i piedi nell'acqua fredda, hanno mostrato un minore aumento della pressione, e la migliore condizione circolatoria è stata confermata anche con degli esami che misuravano la dilatazione delle vene.



## DEPRESSI SUL LAVORO? ECCO IL PERCHÉ



**Più a rischio le donne** Esistono fattori che favoriscono la depressione. Le donne, sono più portate a soffrirne, ma questo disturbo dell'umore dipende anche dalla genetica e da una predisposizione personale. Ma, a parte queste caratteristiche ineliminabili, ci sono professioni e attività lavorative che aumentano il rischio di essere di avere ripercussioni sul proprio tono dell'umore. In genere, si tratta dei lavori che hanno un orario molto lungo o che non è regolare e questo può portare ad avere disturbi del sonno. Oppure nelle situazioni in cui ci sono cattive relazioni con il capo. Per lo psicologo della *Tufts University Christopher Willard*, non fanno bene all'umore nemmeno i lavori

troppi ripetitivi e sedentari e anche quelli che isolano. Ed è per questo motivo che il telelavoro da casa non è consigliabile: anche se può sembrare noioso, la routine di andare al lavoro e di parlare con gli stessi colleghi ogni giorno dà stabilità.

**I lavori che fanno felici** Al contrario, lavori che mettono in relazione e comportano un'attività fisica contribuiscono a migliorare l'umore. Anche alcuni tipi di lavoro sono meno deprimenti di altri. Secondo un'indagine del 2007, **chi fa l'ingegnere, l'architetto o lavora nelle scienze tende a essere meno depresso**. Uno dei motivi consiste nel fatto che lo stress nelle professioni scientifiche è minore perché chi svolge un'attività professionale tecnica ha un controllo maggiore su quello che deve fare.

**... e quelli che buttano giù** L'indagine ha anche stilato una classifica dei lavoratori più depressi. Al primo posto c'è chi fa *assistenza alle persone bisognose*. Al secondo posto ci sono i *camerieri*. Gli *assistenti sociali* sono al terzo posto. Al quarto posto ci sono gli operatori della sanità: *medici, infermieri, terapeuti*. Professioni che impongono orari lunghi e irregolari e grosse responsabilità, perché da loro spesso dipende la vita degli altri. A sorpresa al quinto posto si trovano gli *artisti* e le professioni creative. Lavori dove la precarietà è all'ordine del giorno e lo stipendio non è mai una certezza. Il disturbo più comune è quello bipolare, che alterna alti a bassi. Anche gli *insegnanti* non sono esenti da episodi di depressione, perché sono soggetti a una pressione sempre maggiore e alla richiesta di svolgere compiti crescenti. Al settimo posto gli *amministrativi*, penalizzati da un lavoro in cui ricevono pressioni sia dall'alto sia dal basso. Seguono gli *operai della manutenzione*, chiamati soltanto quando c'è un guaio da risolvere. Al nono posto i *consulenti finanziari*, che hanno l'enorme responsabilità di gestire i risparmi di una vita dei loro clienti, in un periodo in cui i mercati sono più che mai imprevedibili. Al decimo e ultimo posto i *venditori*, che nella maggior parte dei casi sono pagati a percentuale e questo significa che non sanno mai quanto guadagneranno in un mese.

## ACQUA CONTAMINATA: ALLARME PER LE SOSTANZE CHIMICHE NELL'ACQUA CHE BEVIAMO

Le risorse idriche del nostro pianeta sono malate. L'allarme è partito dalla rivista **Nature**. Un'equipe di studiosi guidata da *Charles Vorosmarty della City University di New York* e da *Peter McIntyre dell'Università del Wisconsin* ha appena pubblicato una ricerca che fa il punto della situazione. Nelle mappe realizzate dai ricercatori si può osservare che i fiumi più in crisi si trovano negli Stati Uniti e in Europa, e poi in una larga porzione dell'Asia Centrale, Medio Oriente, India e Cina orientale. Ma anche in **Italia** esiste il rischio di inquinamento delle risorse idriche. Da anni alcuni Comuni di **Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria** sono in regime di deroga per cui i limiti di alcune sostanze tossiche presenti nell'acqua potabile di questi Comuni sono superiori a quelli consentiti dalla legge. La Commissione europea ha incaricato il Comitato scientifico Ue sui rischi per l'ambiente (SCHER, Scientific Committee on Health and Environmental Risks) di esprimere un parere a riguardo. Oggi il Codacons fa sapere che è imminente la pronuncia sulla legittimità della condotta del ministero della Salute in relazione alle sostanze pericolose nelle acque al consumo, i cui valori limite sono stati più volte derogati.



**I pericoli dell'arsenico** Il Codacons ricorda che una delle sostanze per le quali vale la deroga è l'arsenico, sostanza che se ingerita per periodi continuativi può portare a casi di cancro ai polmoni e alla pelle, al fegato e ad altri organi interni, iperpigmentazione, disturbi circolatori e altre gravi malattie. Le altre sostanze per cui valgono le deroghe sono fluoro, vanadio, boro, trialometani e cloriti.

**L'acqua minerale è sicura?** E se l'acqua di rubinetto non sempre fa bene, anche quella in bottiglia non è immune da rischi. Gli italiani – rivela il sito **Lenntech.it** - sono i maggiori consumatori di acqua minerale nel mondo. Acqua in bottiglia vuol dire dispendio energetico e inquinamento, e problemi legati allo smaltimento dei rifiuti. Durante l'utilizzo le bottiglie di plastica non garantiscono inoltre la sicurezza igienica propria delle bottiglie di vetro, in quanto possono cedere sostanze indesiderate all'acqua, specie se vengono stoccate in un luogo caldo oppure alla luce del sole.

**Pesticidi e batteri.** Nonostante la qualità dell'acqua in bottiglia sia normalmente buona non bisogna dimenticare che non è al di sopra della contaminazione: piccole quantità di pesticidi e composti organici chimici possono raggiungere la sorgente da cui è estratta. Come l'acqua di rubinetto, anche la minerale inoltre non è sterile (a meno che non sia ozonizzata) e può contenere dei batteri.

## ECCO I 5 OGGETTI PIU' SPORCHI DELLA TAVOLETTA DEL WC



Ci sono cose (il telecomando, lo spazzolino da denti, addirittura gli abiti appena comprati) e luoghi della casa, nella vita di tutti i giorni, che ci sembra assolutamente normale usare o vivere. E invece sono veicoli di virus e batteri molto pericolosi. Addirittura più infetti del telefonino. Di quali oggetti e situazioni stiamo parlando? Vediamoli.

**La tastiera del computer** - Un'indagine condotta in Gran Bretagna ha dimostrato come, su 33 tastiere di pc individuate a caso, 4 erano abbastanza sporche da essere considerate un pericolo concreto per la salute; in un'altra si annidavano batteri in quantità centinaia di volte superiore a quella della tavoletta del water. Ecco perché è importante lavare la tastiera periodicamente con panni appena inumiditi di alcol.

**Il portafoglio da uomo** - E' uno degli *habitat* più fertili per la proliferazione dei batteri. Le cose che ospita sono state toccate chissà quante migliaia di volte da te e da tanta gente. Non solo: è sempre custodito nelle tasche, in ambiente caldo e umido, il massimo perché i germi si sentano come a casa loro. **La scrivania di una donna** - L'università dell'Arizona (Usa) ha calcolato che può ospitare fino a 400 volte di più dei batteri presenti sulla tavoletta di un water, di sicuro tra le 3 e le 4 volte in più della scrivania di un uomo. Il motivo? Anzitutto, le donne hanno l'abitudine di tenere snack nei cassetti; e poi, i trucchi, i cosmetici e le mille diavolerie che potrete trovare sul tavolo di una donna. **Il volante dell'auto** - Sul volante di due automobili su tre, è presente il batterio *Stafilococco aureus* che in una su cinque non è solo, ma accompagnato dallo *Stafilococco epidermidis*. Entrambi responsabili di infezioni respiratorie, gastrointestinali e cutanee. **I Dvd a noleggio** - *Stafilococco aureus* e *Stafilococco epidermidis*, due batteri molto temibili, sono frequentissimi anche sui Dvd che si trovano nelle catene di noleggio. Impossibile pensare di disinfettarli prima di vederli, ovviamente; ma ricordate di lavarvi le mani con cura, subito

dopo averli maneggiati. **Pulsante per chiamare l'ascensore.** Conviene lavarsi le mani subito dopo. E' quanto sembra suggerire uno studio realizzato per l'università di Arizona da Nichilas Moon, della Microban Europe, che a sorpresa rivela come il pulsante per chiamare l'elevatore sia ben 40 volte più sporco della tavoletta del Wc di un locale pubblico, dunque vero e proprio ricettacolo, per di più subdolo, di germi e batteri. La ricerca è stata condotta in alberghi, ristoranti, banche, uffici e aeroporti. E ha così rilevato che in ogni centimetro quadrato dell'interruttore in questione si trovano ben 313 colonie di batteri, contro le otto stanate sulle tavolette del Wc. Tra i microrganismi nei quali potremmo imbatterci c'è anche l'Escherichia coli, nemico giurato della salute dello stomaco.

## COME RISPARMIARE E PORRE FINE ALLO SPENDERE E SPANDERE



Come è possibile spendere meno ? C'è un sistema collaudato, apparso sul sito [Usa ehow.com](http://Usa.ehow.com), che dice esattamente come.

**1 Rendiconta le tue uscite** Per sapere come spendere meno bisogna prima sapere come, dove e quanto si spende. La prima cosa da fare è tenere il rendiconto dettagliato (fino anche ai 5 centesimi) di quanto si spende. Non tralasciare nulla. Biglietto del tram da 1 euro, caffè al bar. Tutto conta e deve essere

conteggiato.

**2 Dividi in tre categorie** Alla fine della settimana dividi le spese in tre categorie. Quelle superflue, quelle utili ma non necessarie e quelle indispensabili. Fai la somma delle prime due categorie: quella è la soma che avresti potuto risparmiare durante quella settimana.

**3 Andiamoci piano Okay, siamo più realisti.** Non è che si può vivere soltanto dello stretto necessario. **Quindi?**

**4 Comincia con il lunedì.** Per imparare a non spendere incomincia a fare una prova di lunedì. Quel giorno imponiti di non spendere nulla, zero. Mangia le cose che hai a casa (pasta e tonno ci sono sempre) e salta la colazione al bar.

**5 Cash only.** Per le spese degli altri giorni usa soltanto denaro contante. Chiudi la carta di credito in un cassetto e dimenticatela. Poi usa il bancomat soltanto per ritirare il budget che vuoi darti. Adotta insomma il metodo cash only. Funziona.

**6 Aggiungi un giorno a costo zero.** Una volta che ti sei abituati ai lunedì a costo zero aggiungi un altro giorno senza spese alla settimana. Vedrai che non sarà così drammatico. L'importante è sapersi organizzare: il frigo e la dispensa non devono essere mai vuoti se no ti sentirai autorizzato a correre al primo ristorante aperto sotto casa.

**7 Non farne un mistero.** Non avere paura di dire ai tuoi amici o colleghi che ti sei messo in testa di spendere meno. Anzi dovresti comunicarlo sin dall'inizio in modo che sappiano che non devono stuzzicarti invitandoti al cinema nelle giornata a costo zero e che possano aiutarti a portare avanti il tuo progetto. Alcuni potrebbero anche imitarti e provare anche loro a frenare la spendaccione che è in loro.

**8 Comincia a riempire il maialino.** Una volta presa la mano è il momento di cominciare a riempire il maialino risparmiando. Scegli una cifra che pensi sia abbordabile per te sacrificare ogni settimana e mettila da parte o, ancora meglio, depositala su un conto deposito (oggi se ne trovano che danno anche un tasso di interesse meno scandalosamente ridicolo di quello dei conti correnti bancari). Se frutterà qualcosa avrai la sensazione che risparmiare sarà stato più utile.

**9 Aggiungi un piccolo extra.** Dopo il primo mese di esercizio puoi incrementare il risparmio imponendoti di aggiungere una piccola somma una tantum il giorno in cui prendi lo stipendio.

**10 Resisti.** Sei riuscito e mettere tutto in pratica? Non ti rimane che una sola cosa da fare: resistere e continuare così con il **metodo cash only**. Sempre mettendo per iscritto le tue uscite.

**Tra sei mesi vedrai, non potrai più smettere.**

## NATALE E' ALLE PORTE: ECCO COME RISPARMIARE OLTRE MILLE EURO

Ancora tre mesi e arriva **Babbo Natale**. Per gli italiani sarà tempo di mettere mano al portafogli. E tra regali, viaggi, cenoni e festeggiamenti vari, come ogni anno la spesa media di ogni famiglia si aggirerà sui 1200 euro. Ecco alcuni semplici consigli per riuscire a *mettere da parte un bel budget* per il vostro Natale. Il tutto senza soffrire troppo.

**Approfittate delle offerte promozionali.** Per risparmiare senza fare rinunce approfittate delle *promozioni* nei punti vendita. Secondo una recente indagine di *Altroconsumo*, semplicemente comprando i prodotti in offerta si arriva a un risparmio medio del 21 per cento che, su una spesa per famiglia di 6.300 euro l'anno, si traduce in un gruzzolo di quasi 1.300 euro. Per risparmiare torna utile anche la cara vecchia *lista della spesa*: se seguita fedelmente salvaguarda da acquisti impulsivi e inutili. Tenete sott'occhio anche le offerte delle varie *compagnie telefoniche*: ci sono sempre promozioni disponibili. Nel periodo pre-natalizio, in particolare, è facile che ci siano *tariffe speciali* per chiamate o invio di sms. Se sarete bravi riuscirete a risparmiare almeno 150 euro al mese: moltiplicato per 3, ecco 450 euro per le prossime feste natalizie.



**La colazione è meglio farla in casa.** Il classico *caffè e brioche* al bar costa almeno 1,60 euro. Facendo colazione a casa, meglio ancora se con una sana torta casalinga, si può risparmiare fino a 1 euro al giorno. Fatelo per 3 mesi e avrete altri 90 euro da aggiungere al vostro salvadanaio.

**Sfruttate i vostri piedi.** Per tenervi in forma anche in previsione delle abbuffate natalizie, *evitate l'auto* ogni volta che potete. Una bella passeggiata è ben più economica. Risparmiando 1 litro di benzina al giorno (un traguardo facilmente raggiungibile), a fine mese vi ritroverete con 40 euro in più. Altri 120 euro accantonati per Natale.

**Mondani sì, ma con moderazione.** Un *aperitivo* in meno a settimana si traduce in un risparmio medio di 24 euro al mese. Se potete rinunciare anche a una *cena fuori* ogni due settimane e ad andare al *cinema* una volta al mese, metterete da parte almeno altri 50 euro. Fatelo per tre mesi e avrete 294 euro all'attivo.

**Prenotate aereo o treno con largo anticipo.** Se avete già le idee chiare sul *viaggio* che farete a Natale, o se prevedete di tornare in famiglia per le feste, prenotate già da ora. Troverete molte offerte convenienti e riuscirete a *risparmiare anche il 45% del prezzo del biglietto*. Con un guadagno per voi che va dai 100 euro in su.

**I regali? Pensateci per tempo.** Iniziate subito a pensare a che regali fare alle persone che vi sono care: avete tutto il tempo per approfittare di qualche offerta o per *acquistarli online*, con un risparmio che può superare il 50%. Con un po' di buona volontà potete anche realizzarli con le vostre mani. Una confettura fatta in casa, un liquore domestico o una sciarpa artigianale sono dei sempreverdi. A volte il regalo più gradito non è quello costoso ma quello su misura.

## ZIP, VIAGGIO LAMPO NEL CIOCCOLATO. EUROCHOCOLATE 2010



Del Tiramigiù, una volta finito il cioccolato resterà la pratica zip portacellulare da portare sempre con sé. Ideale per viaggiare e per la scuola è poi la ChocoZipBag, la lunga zip che si trasforma in una pratica borsina, da usare come astuccio o porta trucco, una volta gustati i tre prodotti all'interno.

Carte da Choco, Golosimetro e Chocopirina sono soltanto tre dei divertenti prodotti al cioccolato creati da Costruttori di Dolcezza. **Dal 15 al 24 ottobre** si svolgerà a **Perugia Eurochocolate 2010**.

"Zip, Viaggio lampo nel cioccolato" sarà il motto di questa edizione e il Tiramigiù sarà appunto il gadget ufficiale: grazie a una vera e propria zip che si apre sulla confezione, fa scoprire otto mini

tavolette di cioccolato al latte che, a loro volta, simulano una golosa cerniera lampo. Speciali appuntamenti di Eurochocolate World saranno dedicati ai bambini, con laboratori didattici e manipolativi, che permettono di conoscere il cioccolato divertendosi. Tra questi, ABC del Cioccolato: guidati dalla Choco Taster Monica Meschini i bambini imparano non solo come il cacao diventa cioccolato, ma anche come realizzare cioccolatini da portare in regalo a mamma e papà (se riescono a non mangiarli subito). **Domenica 17** verranno realizzate le sculture di cioccolata.

In Piazza Italia sarà allestita la Fabbrica di Cioccolato by Silvio Bessone, presso la quale si potrà assistere in diretta all'intero processo produttivo del cioccolato da parte del Maestro Cioccolatiere piemontese Silvio Bessone.

Ecco le fasi: dalla tostatura del cacao alla lavorazione delle fave fino all'ottenimento della pasta di cacao e, quindi, alla produzione finale di Gianduiotti tradizionali con nocciole del Piemonte IGP (anch'esse tostate live) e di Tavolette presenti nella prima Carta dei Cioccolati del Mondo ideata dallo stesso Bessone. La Carta contiene 44 varietà di cioccolati con differenti cacao, selezionati personalmente da Bessone nelle piantagioni di origine e trasformati artigianalmente nel suo laboratorio di Vicoforte, in provincia di Cuneo.

## LE DONNE VIAGGIANO AD ALTA VELOCITA'



Per tutto il mese di ottobre, in occasione del **mese della prevenzione della salute della donna**, il Gruppo Ferrovie dello Stato realizza una serie di **iniziative al femminile sui treni e nei Freccia Club** con le principali Istituzioni ed Associazioni di settore.

### A ottobre le donne viaggiano gratis

- Viaggiano **gratis tutte le donne in un gruppo familiare da 3 a 5 persone** (con almeno un bambino), a bordo dei treni della lunga e media percorrenza.



- Inoltre, **tutti i sabato del mese le donne** accompagnate da un pagante **viaggiano gratis**

#### Scopri i dettagli >>

Offerta a posti limitati e valida per viaggi dal 1 al 31 ottobre 2010. Con la promozione Famiglia, riservata a gruppi da 3 a 5 persone, di cui almeno un maggiorenne ed un ragazzo di età inferiore ai 12 anni, viaggiano gratis le donne di età superiore ai 12 anni e godono di uno sconto del 50% i ragazzi dai 4 ai 12 anni; il prezzo minimo applicabile e' di 10,00 euro a persona. La promozione del sabato e' valida per le donne di età superiore a 12 anni che viaggiano con un'altra persona che paga il biglietto al prezzo Base; cambi e rimborsi non consentiti. Biglietti acquistabili solo presso le biglietterie Trenitalia o le agenzie di viaggio

### Medici a bordo per la prevenzione

Per tutto il mese di Ottobre troverai un **medico a bordo di alcuni Frecciarossa**, nel salottino dedicato, che ti fornirà **informazioni utili per la salute della donna**.

Il medico sarà presente dal lunedì al venerdì sui seguenti treni:

**Roma - Milano:** Frecciarossa 9608 delle ore 8.30 con arrivo a Milano ore 11.29.

**Milano - Roma:** Frecciarossa 9623 delle ore 15.00, arrivo a Roma ore 17.59 [Per approfondire >>](#)



## "JUST AS BEAUTIFUL" LA PRIMA RIVISTA PER DONNE GRASSE



Portare la '50' non è più una vergogna, almeno in Gran Bretagna dove in questi giorni ha debuttato in edicola **Just as Beautiful**, il primo magazine patinato femminile rivolto esclusivamente a un pubblico di donne decisamente in carne. In copertina le curve straripanti di una seducente modella bionda in guepiere.

Dentro, pagina dopo pagina, mancano completamente le classiche pubblicità con belle ragazze magre ma soprattutto mancano i consigli per dimagrire. La nuova rivista è dedicata a donne dalla taglia 46 alla 52: "*Non ci saranno ritocchi sulle foto delle nostre modelle*", ha promesso Sue Thomason, la direttrice della testata nata tre anni fa sul web con 30 mila abbonamenti e approdata adesso alla versione cartacea a un prezzo di 4,70 sterline a copia.

Ed è una rivoluzione all'insegna del 'grasso è bello' per l'industria dei magazine femminili sfogliando i quali è impossibile trovare foto di donne sopra la taglia 42 quasi che essere sovrappeso sia un crimine nel mondo della moda.

L'iniziativa ha il sapore di una provocazione e inevitabilmente ha provocato un dibattito in una società che da un lato combatte la piaga dell'obesità, dall'altro quella dei disordini alimentari di chi insegue una estrema magrezza: proprio qualche giorno fa i tabloid hanno pubblicato le foto shock di una ragazza di 16 anni morta di anoressia dopo essersi messa a dieta nove mesi fa per smaltire qualche chilo di troppo accumulato a Natale.



# CERTIFICAZIONE ENERGETICA

## “Un attestato per gli immobili”

Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre 2010

La Certificazione energetica ha lo scopo di far conoscere al proprietario il **grado di efficienza energetica oggettiva dell'edificio** o dell'appartamento in cui abita, in rapporto all'impianto termico che lo serve. Fornisce poi **indicazioni sugli interventi migliorativi** che si possono apportare. La procedura prevede uno studio delle caratteristiche fisiche dell'immobile, prendendo in esame le superfici “disperdenti”, attraverso le quali va perduta parte dell'energia termica prodotta: pareti perimetrali, pavimenti e soffitti, serramenti, ecc. Occorre effettuare l'elaborazione matematica dei dati relativi ai diversi componenti dell'impianto termico, della caldaia ai corpi scaldanti.

### COME SI OTTIENE QUESTO DOCUMENTO



Le competenze sulla certificazione energetica sono a carico delle Regioni e delle Province autonome in cui si trova l'immobile (in virtù dell'autonomia regionale prevista dal D.Lgs n.112 del 31 marzo 1998 e in base a quanto stabilito dal D.Lgs n. 192/2005). Nelle Regioni dove non esiste normativa locale, vige il Decreto Sviluppo 26 giugno 2009, che rende obbligatorio, a livello nazionale, l'attestato di certificazione energetica. Attualmente esistono quattro attestati locali delle Regioni **Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna**, più quello previsto dalla

Provincia autonoma di **Bolzano**.

**Per ottenere la certificazione occorre rivolgersi a certificatori abilitati.**

Se sono stati eseguiti lavori sull'immobile o se è una nuova costruzione, tali figure professionali devono essere per legge estranee ai lavori e devono fare riferimento a un documento preparatorio, l'attestato di qualificazione energetica redatto dall'Impresa: una volta validato dal certificatore, questo diventa l'attestato di certificazione energetica.

**Il documento stabilisce il livello di consumo per il riscaldamento invernale, attribuendo un valore al sistema analizzato e inserendolo in una classifica in base ai consumi.**

Gli immobili saranno catalogati in base all'efficienza energetica e suddivisi per classi, dalla A+ alla G. **La validità massima dell'attestato è di anni 10.**

CERTIFICAZIONE ENERGETICA		
<b> Tipo di edificio</b>	Residenza	
<b> Anno di costruzione</b>	2006	
<b> Ubicazione</b>	Via del Comune, 1	<b> Comune di Comune</b>
<b> Località</b>	20000 Comune(M)	
<b> Intero</b>	Mario Rossi	
<b> Proprietario/Costruttore</b>	Stefano Bianchi	
<b> Progettista</b>		
<b> Classe Energetica</b>		<b> Fabbisogno di calore edificio</b>
<b> A</b>	≤ 30 kWh/m <sup>2</sup>	<b> Energia primaria usata tempo</b>
<b> B</b>	≤ 50 kWh/m <sup>2</sup>	<b> B 50</b>
<b> C</b>	≤ 70 kWh/m <sup>2</sup>	
<b> D</b>	≤ 90 kWh/m <sup>2</sup>	<b> D 88</b>
<b> E</b>	≤ 120 kWh/m <sup>2</sup>	
<b> F</b>	≤ 160 kWh/m <sup>2</sup>	
<b> G</b>	≥ 180 kWh/m <sup>2</sup>	
<b> Altro consumo</b>		
<b> Fabbisogno di calore dell'edificio</b>	(Fabbisogno energetico specifico dell'involucro - PE <sub>i</sub> )	50 kWh/m <sup>2</sup> anno
<b> Energia primaria per riscaldamento</b>	(Fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale - PE <sub>cl</sub> )	76 kWh/m <sup>2</sup> anno
<b> Energia primaria per acqua calda sanitaria</b>	(Fabbisogno specifico di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria - PE <sub>cs</sub> )	22 kWh/m <sup>2</sup> anno
<b> Contributo energetico da fonti rinnovabili</b>	(Contributo energetico specifico dovuto alle fonti rinnovabili - PE <sub>re</sub> )	10 kWh/m <sup>2</sup> anno
<b> Energia primaria per usi termici</b>	(Fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici - PE <sub>t</sub> )	88 kWh/m <sup>2</sup> anno
<b> Comune di Comune</b>	<b> Il Certificatore</b>	<b> Protocollo N. 01 01</b>
		16 ottobre 2005

## QUANDO E' OBBLIGATORIA?

Le situazioni da considerare sono molteplici. **Ecco i casi dove l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio.**

### GRANDI LAVORI EDILIZI

- Nuova costruzione;
- Demolizione e Ricostruzione;
- Ristrutturazione edilizia su più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di riscaldamento è asservito;
- Ampliamenti volumetrici oltre il 20%.

### COMPRAVENDITE : TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO

Dal 25 Luglio 2009 la certificazione è obbligatoria per tutti gli edifici nei seguenti casi:

- Se è effettuata con un unico contratto la vendita contemporanea di tutte le unità immobiliari di uno stabile;
- Per vendite di singole unità immobiliari, anche giudiziali;
- Per tutti gli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1.000 mq.



In tutti questi casi, la normativa varia però secondo la Regione. In **Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta** l'attestato va **allegato al rogito**.

**Lombardia** e **Piemonte** inoltre, sono ancora più restrittive, infatti in caso contrario sono applicate delle **sanzioni**.

- Nel resto del Paese la certificazione può essere prodotta anche in un secondo tempo rispetto all'atto di compravendita.

### Dall'obbligo di certificazione è escluso l'Alto Adige.

- Nelle compravendite di edifici "usati" con superficie inferiore ai 1.000 mq, l'attestato di certificazione energetica può essere sostituito da un'autocertificazione in cui viene dichiarato che l'immobile è in classe G, cioè a bassa efficienza. Non esiste la stessa possibilità nel caso delle nuove costruzioni, che devono essere almeno in classe C.

### LOCAZIONI



E' obbligatoria la certificazione in base alle direttive europee, ma in Italia è richiesta solo in **Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia** a **partire da Luglio 2010**.

L'attestato dovrà, in questi casi, essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all'originale in suo possesso.

### CONTRATTI "SERVIZI ENERGIA"

L'attestato va inoltre prodotto in caso di contratti "servizi energia", nuovi o rinnovati, relativi a edifici pubblici o privati.

### SGRAVI FISCALI PREVISTI

E' necessario l'attestato di certificazione energetica, per usufruire di agevolazioni di qualsiasi natura nella forma di sgravi fiscali o contributi, relativamente agli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Non è richiesto per le agevolazioni per installazioni di pannelli fotovoltaici concesse con il cosiddetto "conto energia".

## QUANDO NON SERVE LA CERTIFICAZIONE

E' importante evidenziare che **l'attestato di certificazione energetica non è richiesto quando l'edificio o la singola unità immobiliare sono privi dell'impianto termico.**

## LE PROCEDURE DA SEGUIRE VARIANO

L'iter burocratico per ottenere la certificazione energetica è diverso a seconda che si tratti di un edificio o di una singola unità immobiliare che sia **oggetto di titolo abilitativo** (per esempio la Denuncia di inizio attività o Permesso di costruire) oppure un edificio esistente (o di una singola unità) che non deve subire interventi edilizi. Il riferimento normativo è il **Decreto 2598 del 18 marzo 2009**.



E' sempre necessario informarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale o lo Sportello Unico per l'Edilizia (dove esistente) per conoscere la procedura da rispettare e la modulistica da usare. In **Lombardia**, per esempio, se la certificazione energetica si riferisce a tutte le unità immobiliari che compongono un edificio (e ciò è possibile solo quando queste hanno la stessa destinazione d'uso) o a una sola, viene rilasciata la **targa energetica**, su richiesta del soggetto certificatore. Di questo si occupano un identificato organismo di accreditamento per la certificazione energetica, una società completamente partecipata dalla stessa Regione. La **targa energetica**, al momento, è obbligatoria solo per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico e deve essere esposta in un luogo che ne garantisca massima visibilità e riconoscibilità.



## CATASTO ENERGETICO : In Lombardia c'è il Cened

Si tratta del sistema informatico proposto alla gestione del processo di certificazione energetica.

- Presso il Catasto Energetico vi sono gli attestati di certificazione energetica (ACE) che sono depositati e registrati.
- L'Ente che gestisce l'archiviazione dei dati è la Regione. All'interno del sito di ogni Regione è possibile trovare i riferimenti relativi all'organo preposto per la gestione delle certificazioni energetiche.
- La particolarità del catasto energetico rispetto al catasto "classico" è che tutte le pratiche sono inviate esclusivamente *on-line*, compresa la ricevuta dell'avvenuta certificazione.
- La Regione Lombardia ha creato un organo apposito, il Cestec che, attraverso il Cened, gestisce il Catasto Energetico. [www.cened.it](http://www.cened.it)
- Il Catasto Energetico permette di monitorare le prestazioni energetiche degli edifici su scala locale e nazionale .
- Di ottenere valori di riferimento rappresentativi degli attuali consumi energetici degli edifici.
- Di individuare priorità di intervento e linee d'azione, politiche e tecniche, finalizzate al risparmio energetico.



## AGEVOLAZIONI FISCALI



In un'ottica di contenimento delle emissioni inquinanti e di miglioramento delle politiche ecologiche è stata da alcuni anni introdotta la **detrazione fiscale del 55%** per gli interventi di riqualificazione energetica, finalizzati a ridurre dispersione termica di un edificio o, più in generale, a risparmiare energia. La Legge Finanziaria 2008 ha esteso fino alla fine del 2010 il godimento dei benefici fiscali introdotti per incoraggiare questi interventi, salvo ulteriori proroghe.

### QUANDO POSSIAMO USUFRUIRNE?

La detrazione del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull'Irpef lorda dovuta. L'importo massimo detraibile è da ripartire in quote annuali tutte uguali, in numero variabile da 3 a 10. Ecco le diverse voci di spesa che rientrano in questa detrazione.

- **Spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti**, documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010 per interventi che consentano un risparmio energetico annuale sull'energia primaria per il riscaldamento pari al 20% rispetto ai valori di legge (D.lgs. 192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1). L'importo massimo detraibile è di 100.000 euro.
- **Spese per strutture opache verticali (pareti), orizzontali (tetti e pavimenti) e finestre comprensive d'infissi** sostenute entro il 31 dicembre 2010, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). La condizione per usufruire del beneficio è che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U", che dipendono dalla zona climatica del Comune e dal tipo di struttura, fissati nella Tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007 (corretta e modificata dal DM dello Sviluppo 26 gennaio 2010). L'importo massimo detraibile è 60.000 euro.
- **Spese per installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda a uso domestico e industriale** sostenute entro il 31 dicembre 2010 e documentate. Importo massimo detraibile 60.000 euro.
- **Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** sostenute entro il 31 dicembre 2010, documentate. Di distribuzione. Importo massimo detraibile 30.000 euro.
- **I beneficiari della detrazione 55% sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti**, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

### COME GODERE DEGLI SGRAVI DEL 55%



Chi è interessato a ottenere le agevolazioni deve incaricare un **professionista abilitato**, che indicherà proposte operative per ridurre le dispersioni termiche.

Queste vanno corredate da una idonea documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica. Tale documento non è più richiesto, dal 2008, per interventi su finestre in singole unità immobiliari e pannelli solari; dal 15 agosto 2009 neppure per opere su impianti termici.

Il cliente realizzerà gli interventi, pagherà il professionista abilitato e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserverà tutte le fatture, la qualificazione energetica

e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.

**Nelle riqualificazioni energetiche non occorre inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara.** Unici documenti da inviare sono copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa all'Enea attraverso il sito [www.enea.it](http://www.enea.it), ottenendo la ricevuta informatica.

### NOVITA' : DETRAZIONI DEL 36%

Per ottenere questi sgravi (**validi fino a tutto il 2012**) sulle spese sostenute dal 2009 in poi, vi è **l'obbligo di invio preventivo di un'istanza, all'Agenzia delle entrate e per via telematica**. Questo al fine di consentire alla stessa un monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti annuali.

Si potrà procedere alla detrazione solo previa approvazione dell'Agenzia.

Per le spese sostenute dal 2009 in poi la detrazione è ripartibile in 5 anni. Il riferimento normativo è il "decreto anticrisi" D.Lgs 185/08 convertito nella legge 2/09.



**Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it), si impone l'indicazione della Fonte :**  
**“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure**  
**“Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)**

